Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 4 aprile 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1, - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed , pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DEL PERSONALE

2000

2001

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2000, n. 3598.

Legge regionale 18/2000. Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2000. Integrazione alla D.G.R. 1100/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il comma 1, lettera d dell'articolo 99 septies, della legge regionale n. 7/88 il quale dispone che tra le competenze del Servizio autonomo per i rapporti internazionali rientra l'attuazione delle Iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico - sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, che all'articolo 6, comma 1, prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

VISTA la legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 e successive modificazioni concernente «iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero» che autorizza l'Amministrazione regionale ad assumere spese per lo svolgimento di iniziative promosse sia sul territorio regionale sia al di fuori dello stesso anche nell'ambito delle Comunità ed Organismi di cui fanno parte pure Regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 legge finanziaria 2000;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 ed annuale della Regione per l'anno finanziario 2000»;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 «Assestamento del bilancio 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», che all'articolo 8, commi 1 e 2 autorizza l'Amministrazione regionale a concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, volti a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, il processo di integrazione europea, la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo e la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo;

RILEVATO che detti adempimenti sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali e che al proposito viene istituito il capitolo 725 UPB (2.1.210.3.01.01) - alla rubrica n. 15 - con uno stanziamento per l'anno 2000 di 400 milioni (quattrocentomilioni);

VISTA la deliberazione n. 1100 del 21 aprile 2000 recante l'indicazione degli obiettivi, dei programmi da attuare, delle risorse necessaire, delle priorità e delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno in corso cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

VISTA la deliberazione n. 1185 del 21 aprile 2000 con cui è stata autorizzata la sponsorizzazione di alcuni progetti presentati ai sensi della citata legge n. 212/1992;

RITENUTO di integrare la suddetta relazione programmatica per l'anno 2000, con la previsione degli interventi finanziari relativi alla realizzazione di tali progetti;

RITENUTO, altresì, di delegare la gestione del capitolo e delle risorse di competenza al Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

ASSUNTO il parere del Comitato dipartimentale per gli Affari istituzionali nella seduta del 23 ottobre 2000;

PRESO ATTO che il presente atto rientra nella fattispecie individuata all'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pertanto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di integrare la deliberazione n. 1100 del 21 aprile 2000, concernente l'approvazione dell'indirizzo programmatico per l'anno 2000 del Servizio autonomo per i rapporti internazionali inserendo le indicazioni di cui al testo allegato, quale parte integrante della presente delibera.

2) Di delegare il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali - ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 - alla gestione finanziaria del capitolo 725 UPB (2.1.210.3.01.01) - alla rubrica n. 15 istituito ai sensi della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione 2000 -

2002 e per l'anno 2000.

3) La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Trieste, 3 gennaio 2001

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 1

Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2000. Integrazione alla deliberazione giuntale n. 1100 del 21 aprile 2000.

La legge 212/1992 (regolamento attuattivo D.M. 21 luglio 1999, n. 319, recante criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari; modalità di presentazione) è uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione della collaborazione tra organismi italiani e organismi di altri Paesi dell'Europa centrale ed orientale per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e la loro integrazione in Europa.

Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo secondo direttici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. (CSCE).

Annualmente i progetti vengono individuati dal CIPE e conseguentemente finanziati.

La Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 21 aprile 2000 ha autorizzato la sponsorizzazione di un gruppo di progetti pervenuti al Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Tra i suddetti progetti vengono qui individuati i seguenti, con parziale modifica di alcuni elementi già indicati nella citata delibera n. 1185:

1. Ente Promotore: FINEST S.p.A.; Paese destinatario: Ungheria; Titolo: "HU-BIC, Hungaria - Business Implementation Centre"; Attività previste: 1) creazione di una unità di sviluppo con autonome capacità di programmazione e marketing territoriale anche attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali; 2) creazione di una piattaforma telematica per l'accesso ai servizi sviluppati; 3) implementazione dei servizi comuni, di Finest S.p.A. e Duna Tisza (Agenzia locale di Sviluppo, partner locale nel progetto), relativi al supporto finanziario attraverso l'assunzione di capitale di rischio; importo totale progetto: lire 1.400.000.000; richiesta di sponsorizzazione: lire 300.000.000;

2. Ente Promotore: SEED S.p.A.; Paese destinatario: Croazia; Titolo: "BICRO II - Centri di innovazione imprenditoriale"; Attività previste: 1) partenariato e identificazione di misure di sostegno tra PMI e gruppo do PMI innovative; 2) agenzie di sviluppo locale; 3) formazione; importo totale progetto: lire 650.000.000; richiesta di sponsorizzazione: lire 200.000.000;

3. Ente Promotore: IAL Friuli-Venezia Giulia; Paese destinatario: Uzbekistan; Titolo: "Samarcanda: formazione turistica nella via della seta"; Attività previste: 1) promozione turistica dell'Uzbekistan; 2) formazione di formatori per addetti all'ospitalità alberghiera; importo totale progetto: lire 799.227.000; richiesta di sponsorizzazione: lire 240.000.000.

Come indicato nella citata deliberazione giuntale n. 1185 del 21 aprile 2000 i fondi disponibili, ammontanti a lire 400 milioni sul capitolo 725 (unità previsionale di base 2.1.210.3.01.01) verranno erogati qualora il Ministero del commercio con l'estero e il CIPE ammetta i medesimi progetti a finanziamento e serviranno a copertura del progetto per la parte non finanziata dai contributi statali. Nel caso tutti i progetti sopra indicati siano ammessi a contributo lo stanziamento regionale verrà suddiviso in quote proporzionali.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 agosto 2000, n. EST. 947-D/ESP/4377. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Frisanco, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento di vie comunali per villa S. Maria.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Frisanco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Frisanco Provincia di Pordenone

1) P.C. 3630 foglio 22, mapp. 182, di mq. 300,
superficie da espropriare: mq. 9,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 9 = L. 9.900
ditta catastale: Giacomelli Silvano

2) P.C. 4024 foglio 22, mapp. 184, di mq. 750,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 20 = L. 22.000
ditta catastale: Dozzi Angelo con 1/6
Dozzi Luigi Giuseppe con 1/6

3) P.C. 3859 foglio 22, mapp. 188, di mq. 150,
superficie da espropriare: mq. 38,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100. x mq. 38 = L. 41.800

-) P.C. 3859 foglio 22, mapp. 189, di mq. 150,
superficie da espropriare: mq. 45,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 45 = L. 49.500

Ditta catastale: Brun Maria usuf. 1/3, Lorenzon Alma con 4/24, Lorenzon Elsie con 4/24, Lorenzon Esther con 4/24, Lorenzon Gilbert con 4/24, Lorenzon Herbert con 4/24, Brun Domenica usuf. 1/18, Lorenzon Aida Iolanda fu Agostino con 1/24, Lorenzon Alberto con 1/24, Lorenzon Alberto fu Vincenzo con 4/24, Lorenzon Bruno con 1/24, Lorenzon Edna Ines fu Agostino con 1/24, Lorenzon Irene Maria fu Agostino con 1/24, Lorenzon Maria con 1/24, Lorenzon Marina fu Vincenzo con 4/24, Lorenzon Rino con 1/24, Lorenzon Roberta Norina fu Agostino con 1/24, Lorenzon Vittorio fu Vincenzo con 4/24

4) P.C. 1542 foglio 22, mapp. 187, di mq. 450,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 15 = L. 16.500

-) P.C. 1610 foglio 22, mapp. 192, di mq. 230,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 25 = L. 27.500

-) P.C. 1610 foglio 22, mapp. 190, di mq. 750,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 15 = L. 16.500

Ditta catastale: Giacomelli Angela usuf. parziale, Marcolina Flour Adolfo fu Pietro - comprop., Marcolina Flour Basilio fu Pietro comprop., Tramontin Cecilia fu Giovanni usuf. parziale, Marcolina Agostino con 1/2, Marcolina Laura con 1/2, Tramontina Patus Lucia usuf. Con 1/3

5) P.C. 2888 foglio 22, mapp. 197, di mq. 36,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 15 = L. 16.500

-) P.C. 2888 foglio 22, mapp. 198, di mq. 240,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 15 = L. 16.500

Ditta catastale: Giacomelli Battiston Ida-Palmira comprop., Marcolina Rosata Italia usuf. con 1/3, Tramontina Zorza Angelina comprop., Tramontina Zorza Ines comprop., Tramontina Zorza Paolo fu Paolo comprop., Tramontina Zorza Pietro fu Paolo comprop.

6) P.C. 2892 foglio 22, mapp. 202, di mq. 400,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.100 x mq. 15 = L. 16.500

Ditta catastale: Giacomelli Giusto

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 14 agosto 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 agosto 2000, n. EST. 952-D/ESP/3719. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, per la realizzazione dell'insediamento della zona industriale di Pinedo in Comune di Cimolais.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Cimolais - Provincia di Pordenone

1) P.C. 2609 foglio 37, mapp. 250, di mq. 795,
superficie da espropriare: mq. 795,
in natura: seminativo,

indennità: L./mq. 1.900 x mq. 795 = L. 1.510.500

-) P.C. 2609 foglio 37, mapp. 251 di mq. 360,
superficie da espropriare: mq. 360,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 360 = L. 684.000

-) P.C. 2609 foglio 37, mapp. 252, di mq. 455,
superficie da espropriare: mq. 455,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 455 = L. 864.500

-) P.C. 2609 foglio 37, mapp. 253, di mq. 3065,
superficie da espropriare: mq. 3065,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 3065 = L. 5.823.500

-) P.C. 2609 foglio 37, mapp. 254. di mq. 125,
superficie da espropriare: mq. 125.
in natura: seminativo.
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 125 = L. 237.500

Ditta catastale: Bressa Albino con 60/540, Bressa Floreano fu Luigi con 60/540, Bressa Fortunato fu Valentino con 180/540, Bressa Giovanni con 50/540, Bressa Giuseppe con 50/540, Bressa Raffaele con 14/540, Bressa Valentino fu Luigi con 480/4320, Bressa Valentino fu Luigi con 60/540, Bressa Valentino con 36/540, Ratti Francesca con 40/4320, Villa Alessandrina con 30/4320, Villa Carlo con 10/4320, Villa Fernanda con 10/4320, Villa Giuseppina con 60/4320, Villa Luigi con 10/4320, Villa Luisa con 30/4320, Villa Maria Luciana con 10/4320, Villa Marisa con 10/4320, Villa Sara con 5/4320

2) P.C. 1350 foglio 37, mapp. 257, di mq. 2300,
superficie da espropriare: mq. 2300,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 2300 = L. 4.370.000

-) P.C. 1350 foglio 37, mapp. 258, di mq. 790,
superficie da espropriare: mq. 790,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 790 = L. 1.501.000

-) P.C. 1350 foglio 37, mapp. 259, di mq. 230,
superficie da espropriare: mq. 230,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 230 = L. 437.000

-) P.C. 1350 foglio 37, mapp. 260, di mq. 80,
superficie da espropriare: mq. 80,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 80 = L. 152.000

-) P.C. 1350 foglio 37, mapp. 261, di mq. 2040,
superficie da espropriare: mq. 2040,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 2040 = L. 3.876.000

-) P.C. 1350 foglio 37, mapp. 262, di mq. 360,
superficie da espropriare: mq. 360,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 360 = L. 684.000

Ditta catastale: Protti Ambrogio fu Cesare con 15/60, Protti Antonio con 2/60, Protti Antonio fu Ambrogio con 15/60, Protti Caterina con 10/60, Protti Giuseppe con 2/60, Protti Lucia con 1/60, Protti Mario con 2/60, Protti Pierino con 1/60, Protti Pietro con 10/60, Protti Sante con 2/60

3) P.C. 1283 foglio 37, mapp. 271, di mq. 2725,
superficie da espropriare: mq. 2725,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 2725 = L. 5.177.500

-) P.C. 1283 foglio 37, mapp. 272, di mq. 565,
superficie da espropriare: mq. 565,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 565 = L. 1.073.500

Ditta catastale: Bressa Anna con 1/8, Bressa Giuditta con 1/8, Bressa Olga con 1/8, Bressa Sante con 1/8, Clerici Angela fu Luigi con 6/8, Clerici Antonio fu Giuseppe con 6/8, Clerici Carlo con 6/8, Clerici Carlo fu Giuseppe con 6/8, Clerici Claudio fu Giuseppe con 6/8, Clerici Giuseppe con 6/8, Clerici Giuseppe con 1/8, Clerici Graziella con 6/8, Clerici Santina fu Luigi con 6/8, Clerici Tarcisio fu Giuseppe con 6/8, Fabris Caterina maria usufrut. parz.

4) P.C. 185 foglio 37, mapp. 273, di mq. 80,
superficie da espropriare: mq. 80,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 80 = L. 152.000

-) P.C. 185 foglio 37, mapp. 274, di mq. 1400,
superficie da espropriare: mq. 1400,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 1400 = L. 2.660.000

-) P.C. 185 foglio 37, mapp. 275, di mq. 30,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 30 = L. 57.000

Ditta catastale: Bressa Albino fu Giuseppe, Bressa Floriano fu Giuseppe, Bressa Rosa mar. Nicoli, fu Giuseppe, Bressa Valentino fu Giuseppe, Protti Giuseppe, Protti Luigia, Protti Orsola, Protti Pierina, Protti Rosa

5) P.C. 2392 foglio 37, mapp. 256, di mq. 580,
superficie da espropriare: mq. 580,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 580 = L. 1.102.000

-) P.C. 2392 foglio 37, mapp. 255, di mq 290,
superficie da espropriare: mq. 290,
in natura: seminativo
indennità: L./mq. 1.900 x mq. 290 = L. 551.000

Ditta catastale: Bressa Angelina con 4/36, Bressa Clementina con 3/36, Bressa Franca con 4/36, Bressa Giuseppina con 6/36, Bressa Irene fu Natale con 3/36, Bressa Luigi fu Natale con 3/36, Bressa Margherita con 4/36, Bressa Riccardo fu Luigi con 3/36, Sicenzina Oliva con 3/36

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 17 agosto 2000

COSLOVICH

2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 011/Pres.

Legge regionale 46/1986, articolo 8, comma 3 ed articolo 24. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, che stabilisce come gli oneri di progettazione, generali e di collaudo ai fini del calcolo della spesa ammissibile a finanziamento di opere pubbliche o di interesse pubblico siano commisurati sulla base di aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni, e vengano determinate, per categorie di opere, anche in misura graduale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali, con decreto del Presidente della Giunta regionale e previa deliberazione della Giunta stessa;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46 che prevede che per la realizzazione di opere regionali affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva, spetti agli enti esecutori a titolo di rimborso delle spese di progettazione, generali e di collaudo, un importo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della citata legge regionale 46/1986;

VISTO l'articolo 48 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46 che dispone che fino all'emanazione del D.P.G.R. di cui all'articolo 8, comma 3 della medesima legge, gli oneri di progettazione, generali e di collaudo sono ammissibili a contributo secondo la normativa vigente per ogni settore di intervento;

ATTESO che alla data attuale si è provveduto solo parzialmente alla determinazione delle aliquote relativamente agli oneri di progettazione generale e di collaudo, per le opere di competenza di alcune Direzioni regionali;

ATTESO che, ove non sia stato diversamente disposto in sede di determinazione delle precitate aliquote percentuali, per gli oneri di cui trattasi l'aliquota massima attualmente in vigore è fissata in via generale al 7% dall'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1976 n. 68;

PRESO ATTO della delibera della Giunta regionale n. 2201 di data 20 luglio 2000, la quale dà mandato alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di predisporre un provvedimento che consenta di semplificare ed uniformare le spese tecniche delle diverse direzioni regionali avente valore per l'intera amministrazione regionale;

RITENUTO di provvedere alla definizione delle aliquote percentuali da ammettere a contributo per i succitati oneri, in ragione delle diverse categorie di lavori e indipendentemente dalla struttura deputata alla concessione del finanziamento;

RITENUTO che l'importo ammissibile a contributo per i succitati oneri vada concesso, in via forfetaria, in attuazione dei principi generali sullo snellimento e sulla semplificazione delle procedure;

CONSIDERATO che per la progettazione ed esecuzione delle opere, l'entrata in vigore del decreto legislativo 494/1996 così come modificato dal decreto legislativo 528/1999, recante l'obbligo di dotarsi di specifici piani di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione di opere, ha comportato ulteriori specifici adempimenti con relativo aggravio dei costi;

CONSIDERATO altresì che la legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999, dettagliano in modo puntuale adempimenti e contenuti, correlati anche ai precitati oneri;

RITENUTO che risulta necessario procedere alla determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo anche per gli interventi manutentivi come da specifiche richieste delle direzioni regionali interessate;

RITENUTO opportuno definire ai fini del relativo finanziamento gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, come di seguito indicati: a) rilievi, accertamenti ed indagini; b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; c) spese per attività di consulenza o di supporto; d) eventuali spese per commissioni giudicatrici; e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; f) spese per la pubblicità relativa alla gara; g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture; h) oneri e contributi previdenziali dovuti per legge; i) I.V.A. relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a h);

ATTESO che, ai fini dell'individuazione della cate-

goria dell'opera, è opportuno fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, e all'allegata tabella A), intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto;

AVUTO riguardo alle vigenti tariffe degli ordini e dei collegi professionali;

RITENUTO che ai fini del finanziamento regionale, gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, vadano calcolati sull'importo dei lavori e sulle acquisizioni aree ed immobili, secondo le aliquote massime percentuali evidenziate nella allegata tabella A), sia nell'ipotesi di affidamento di incarichi a professionisti esterni, sia nell'ipotesi che alla progettazione ed alla attività di direzione lavori o di collaudazione, provveda la struttura interna dell'ente attuatore;

RITENUTO opportuno, per i lavori eseguiti in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, predisposti con i contenuti di cui all'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, fare riferimento alle aliquote di cui all'allegata Tabella A), fatta salva la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate con il provvedimento di delegazione;

RITENUTO opportuno che le disposizioni del presente atto trovino applicazione, fatte salve le diverse disposizioni normative di settore, in tutti i provvedimenti di finanziamento dell'amministrazione regionale per la realizzazione di progetti predisposti con i contenuti di cui all'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora definiti con provvedimento finale a seguito della rendicontazione dell'ente attuatore;

PRESO ATTO che le opere infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, di competenza della Direzione regionale della protezione civile, la cui esecuzione venga affidata ad enti attuatori subregionali, attuate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64, presentano caratteri di specificità e peculiarità, in considerazione del fatto che si tratta di interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, e come tali non del tutto assimilabili a finanziamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;RITENUTO per tanto di far salve le specifiche disposizioni del settore di cui sopra;RILEVATO che sull'argomento sono state sentite le Direzioni regionali e i Servizi autonomi interessati ed è stato acquisito il parere favorevole del Comitato dipartimentale del territorio e dell'ambiente;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 7 del 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4047 del 21 dicembre 2000;

DECRETA

Art. 1

Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative a tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come successivamente modificato ed integrato sono desunte dalla tabella A) allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera e sono calcolate sull'ammontare dei lavori, esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad aumenti o ribassi d'asta e sull'ammontare delle acquisizioni delle aree e degli immobili, il tutto come risultante dagli elaborati progettuali, con l'esclusione delle forniture. Per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva è ammessa la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate con il provvedimento di delegazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni adottate da competenti autorità nazionali o comunitarie.

Art. 2

Le aliquote di cui all'articolo 1 devono intendersi massime, forfetarie ed onnicomprensive.

Art. 3

Ai fini dell'individuazione della categoria dell'opera si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e al relativo allegato A), intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto.

Art. 4

Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua in misura scalare applicando all'ammontare dei lavori e delle acquisizioni di aree o immobili, come risultanti dagli elaborati progettuali, le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando gli importi così ottenuti ed aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota.

Art. 5

A decorrere dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, cessano di avere efficacia le determinazioni assunte con le precedenti deliberazioni della Giunta regionale emesse ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 6

Ai fini del presente provvedimento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono: a) rilievi, accertamenti ed indagini; b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; c) spese per attività di consulenza o di supporto; d) eventuali spese per commissioni giudicatrici; e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; f) spese per la pubblicità relativa alla gara; g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture; h) oneri e contributi previdenziali dovuti per legge; i) I.V.A. relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a h);

Art. 7

Per i rapporti contributivi non ancora definiti con provvedimento finale, l'ente beneficiario, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute ed entro i limiti del finanziamento concesso, applica le disposizioni del presente atto ai progetti predisposti con i contenuti di cui all'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente i soggetti delegati alla progettazione e realizzazione di opere di competenza regionale applicano, in sede di rendicontazione degli interventi la cui spesa non è stata ancora definita con provvedimento finale ed entro i limiti del finanziamento assentito, le disposizioni del presente atto ai lavori eseguiti in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva i cui progetti sono stati predisposti con i contenuti di cui al citato articolo 16.Art. 8

Per gli interventi manutentivi si applicano le aliquote percentuali massime di cui alla tabella A) ridotte del 20%, ad esclusione delle categorie OG6 e OG8, per le quali si applicano rispettivamente le riduzioni del 30% e del 15%.

Art. 9

Le aliquote massime percentuali evidenziate nella allegata tabella A), trovano applicazione sia nell'ipotesi di affidamento di incarichi a professionisti esterni, sia qualora alla progettazione ed all'attività di direzione lavori o di collaudazione provveda la struttura interna dell'ente attuatore;

Art. 10

Restano esclusi dalle disposizioni della presente deliberazione gli interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile affidati agli enti attuatori subregionali per i quali trova applicazione la specifica disciplina di settore.

Art. 11

Al fine del necessario coordinamento in materia di oneri di progettazione, generali e di collaudo di cui all'articolo 8, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici provvede ad ogni ulteriore adempimento finalizzato alla modifica del presente provvedimento, sentite le Direzioni regionali e i Servizi autonomi interessati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti disposizioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti , Trieste, addì 9 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 85

ALLEGATO

TABELLA A)

CATEGORIA OPERA PREVALENTE	Lavori da 0 a 500 milioni	Lavori da 500 a 2.000 milioni	Lavori da 2.000 a 5.000 milioni	Lavori > di 5.000 milioni
OG 01	16	14	10	9
OG 03	15	14	10	9
OG 06	18	15	10	9
OG 07	15	14	10	9
OG 08	17	14	10	9
OG 13	18	15	12	10
OS 31	17	14	10	9
TUTTE LE ALTRE	15%	12%	9%	6%

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2001, n. 056/Pres.

Legge regionale 76/1982, articolo 13. Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.P.G.R. n. 0364/Pres. del 19 ottobre 1998, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982;

VISTA la nota prot. 595/11.1 del 18 gennaio 2001, con la quale la Direzione regionale della formazione professionale, nel trasmettere la nota dd. 23 novembre 2000 dell'E.N.A.I.P. e l'estratto verbale dell'assemblea degli Enti gestori dei corsi di formazione professionale dd. 6 aprile 2000, chiede la sostituzione della sig.a Luigina Bonetto, dimissionaria, con il dott. Roberto Conte, Direttore Generale dell'E.N.A.I.P. - Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota di dimissioni della sig.a Luigina Bonetto;

VISTE la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 179 del 25 gennaio 2001

DECRETA

- Il dott. Roberto Conte, Direttore Generale dell'E.N.A.I.P. - Friuli-Venezia Giulia, è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale, quale rappresentante degli enti gestori dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione, in sostituzione della sig.a Luigina Bonetto.
- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 febbraio 2001

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 19 marzo 2001, n. 6.

Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis di Zuglio (Udine). Nomina di un commissario straordinario.

L'ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI

ATTESO che l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis di Zuglio (Udine) è gestita da un Comitato di amministrazione formato ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278, che tuttavia non ha svolto,

dalla sua costituzione in data 21 novembre 1993, effettiva attività amministrativa;

CONSIDERATO che il Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis è scaduto in data 21 novembre 1997;

ATTESO che l'Assessore regionale per le autonomie locali ha convocato per il giorno 14 giugno 1998 i comizi elettorali per la ricostituzione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis;

RILEVATO che, alla scadenza del termine fissato non è stata presentata alcuna lista di candidati e che pertanto l'elezione non ha potuto aver luogo;

PRESO ATTO che analogo esito ha avuto l'ulteriore indizione dei comizi elettorali effettuata per il giorno 6 dicembre 1998;

VISTA la nota del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici prot. n. 155/99 - Pos. 278/57 del 22 febbraio 1999, con la quale si suggerisce di valutare l'opportunità di procedere alla nomina di un commissario straordinario all'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis;

PRESO ATTO che nell'ambito del territorio del Comune di Zuglio non ha, a tutt'oggi, avuto luogo l'accertamento dell'esistenza o meno di terreni soggetti ad uso civico, che giustificherebbe la esistenza di un'apposita Amministrazione separata;

ATTESO che il Comune di Zuglio ha recentemente costituito, con deliberazione consiliare n. 40 del 6 settembre 1999, un'apposita commissione consiliare per l'approfondimento e la trattazione di tutte le questioni riguardanti la materia degli usi civici;

RISCONTRATA la necessità di provvedere agli atti necessari per la riconduzione dell'attività dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis in capo al Comune di Zuglio, assicurandone, ad interim, la continuità amministrativa, mediante la nomina di un commissario straordinario;

CONSIDERATO che l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis risulta priva di risorse finanziarie e di organizzazione amministrativa;

RITENUTO di nominare un commissario straordinario per la liquidazione dell'Amministrazione separata dei beni civici di Fielis e la riconduzione della sua attività in capo al Comune di Zuglio;

ATTESO che per tale compito non è previsto alcun compenso né oneri a carico della Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis;

RAVVISATA la necessità di prescrivere che il Comune di Zuglio fornisca al commissario straordinario il supporto logistico ed amministrativo necessario all'espletamento dell'incarico;

RITENUTO che la dott.ssa Chiara Fabbro, consigliere giuridico-amministrativo-legale in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali, sia persona idonea a ricoprire l'incarico;

PRESO ATTO che con nota del Servizio degli usi civici prot. n. /1.9.60 del febbraio 2001 è stato comunicato al Comune di Zuglio ed all'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Zuglio l'avvio del procedimento amministrativo per il commissariamento di detta Amministrazione frazionale e che entro il termine, ivi stabilito, del 15 marzo 2001 non sono state presentate memorie scritte o documenti;

VISTI gli articoli 4, 8 e 43 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 ed in particolare l'articolo 1 con il quale sono state trasferite all'Amministrazione regionale le attribuzioni amministrative concernenti gli usi civici, precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

DECRETA

1. La dott.ssa Chiara Fabbro, consigliere giuridico-amministrativo - legale in servizio presso la Direzione regionale per le autonomie locali, è nominata commissario straordinario, senza compenso, per la liquidazione dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis in Comune di Zuglio (Udine) e la riconduzione della sua attività in capo al Comune di Zuglio;
2. Il commissario straordinario ha il compito di assumere gli atti necessari per la riconduzione dell'attività dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis in capo al Comune di Zuglio, assicurandone, ad interim, la continuità amministrativa;
3. Il Comune di Zuglio fornirà al commissario straordinario il supporto logistico ed amministrativo necessario all'espletamento dell'incarico;
4. Il commissario rimarrà in carica fino all'espletamento dell'incarico conferitogli e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del presente provvedimento;
5. L'incarico non prevede compenso, né oneri a carico dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis;
6. Il predetto funzionario dell'Amministrazione regionale, che svolgerà detto servizio, avrà facoltà di avvalersi del proprio mezzo di trasporto, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e alla corresponsione dell'indennità di missione nella misura di legge, a carico della propria Amministrazione;

7. Il presente decreto sarà pubblicato all'albo dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Fielis e del Comune di Zuglio, comunicato al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 19 marzo 2001

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 marzo 2001, n. EST. 119-D/ESP/4452. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dei marciapiedi in via Mortegliano e in via del Mercato - 1º lotto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DI SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine

1) P.C. 1998, foglio 37, mapp. 267, di mq. 450,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: area di pertinenza del fabbricato,
indennità provvisoria:
R.D.: L./mq. 0
1/2 x mq. 20 x (valore venale L./mq. 53.000 + 10 x Reddito Domenicale) = L. 530.000
L. 530.000 - 40% = L. 318.000
(euro 164,23)

Ditta catastale: Mondolo Valerio

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 9 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 marzo 2001, n. EST. 120-D/ESP/4526. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di opere fognarie ricadenti nel bacino di Colloredo di Prato.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pasian di Prato, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato

1) P.C. 7867, foglio 7, mapp. 1371 (ex 188 b), di mq. 127,
superficie da espropriare: mq. 127,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 1700 x mq. 127 = L. 215.900
(euro 111,50)

Ditta catastale: D'Agostini Flavia nata il 25 luglio 1940 a Campoformido;

Art. 2

(omissis)

Trieste, 9 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 marzo 2001, n. EST. 123-D/ESP/4524. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di potenziamento della condotta di via Torino a S. Caterina.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pasian di Prato è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato

1) P.C. -, foglio 12, mapp. 604, di mq.,
superficie da espropriare: mq. 18,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 340 x mq. 18 = L. 6.120
(euro 3,16)

Ditta catastale: soppressa

Ditta attuale presunta: Ricciotti Esente nato il 13 settembre 1911 a Pasian di Prato.

2) P.C. -, foglio 12, mapp. 720 di mq.,
superficie da espropriare: mq. 1.080,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 340 x mq. 1.080 = L. 367.200
(euro 189,64)

Ditta catastale: soppressa

Ditta attuale presunta: Stefanutti Guido, Filia Francesco, Marcuzzi Sandra.

3) P.C. 1725, foglio 12, mapp. 178, di mq. 1690,
superficie da espropriare: mq. 310,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 340 x mq. 310 = L. 105.400
(euro 54,43)

Ditta catastale: Ricciotti Esente nato il 13 settembre 1911 a Pasian di Prato.

Ditta attuale presunta: Stefanutti Luciano, D'Agostina Giovanna.

4) P.C. 1725, foglio 12, mapp. 823, di mq. 1410,
superficie da espropriare: mq. 320,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 340 x mq. 320 = L. 108.800
(euro 56,19)

Ditta catastale: Ricciotti Esente nato il 13 settembre 1911 a Pasian di Prato.

5) P.C. 3837, foglio 12, mapp. 509, di mq. 1420,
superficie da espropriare: mq. 80,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 340 x mq. 80 = L. 27.200
(euro 14,04)

Ditta catastale: Carrara Ines Maria mar. Rosati nata il 14 luglio 1930 a Udine, Sottile Elena nata il 17 novembre 1910 a Lestizza.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 9 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 marzo 2001, n. EST. 130-D/ESP/3458. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Comunità Montana Meduna Cellina, per la realizzazione dei lavori di viabilità forestale «Petrucco-Runcis».

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Comunità Montana Meduna-Cellina con sede in Barcis è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Cavasso Nuovo - Provincia di Pordenone

1) P.C. 2555 foglio 7, mapp. 404, di mq. 100,
superficie da espropriare: mq. 100,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 100 = L. 75.000

Ditta catastale: Facchin Bruna

2) P.C. 3849 foglio 6, mapp. 828, di mq. 32,
superficie da espropriare: mq. 32,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 32 = L. 24.000

-) P.C. 3849 foglio 6, mapp. 971, di mq. 68,
superficie da espropriare:. mq. 68.
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 68 = L. 51.000

Ditta catastale: Canderan Maria con 1/3, Vallar Gianfranco con 2/3

3) P.C. 4205 foglio 7, mapp. 399, di mq. 162,
superficie da espropriare: mq. 162,
in natura bosco ceduo,

indennità: L/mq. 750 x mq. 162 = L. 121.500

Ditta catastale: Zambon Giulia fu Edoardo con 1/5, Zambon Maria con 1/5, Zambon Tomaso fu Edoardo con 1/5, Zambon Onorina fu Edordo con 1/5

4) P.C. 3776 foglio 7, mapp, 396, di mq. 7
superficie da espropriare: mq. 76,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 76 = L. 57.000

Ditta catastale: Menin Luciana

5) P.C. 3794 foglio 7, mapp. 393, di mq. 376,
superficie da espropriare: mq. 376,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 376 = L. 282.000

Ditta catastale: Della Rosa Giovanni Battista con 30/360, Falomo Giovanni con 90/360, Falomo Irene con 90/360, Falomo Irene con 30/360, Falomo Lodovico con 30/360, Falomo Luciano con 3/360, Falomo Maria Lodovica con 9/360, Falomo Riccardo con 72/360

6) P.C. 3541 foglio 7, mapp. 390, di mq. 340,
superficie da espropriare: mq. 340,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 340 = L. 255.000

-) P.C. 3541 foglio 7, mapp. 402, di mq. 155,
superficie da espropriare: mq. 155,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 155 = L. 116.250

-) P.C. 3541 foglio 6, mapp. 914, di mq. 126,
superficie da espropriare: mq. 126,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 126 = L. 151.200

-) P.C. 3541 foglio 6, mapp. 920, di mq. 115,
superficie da espropriare: mq. 115,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 115 = L. 86.250

-) P.C. 3541 foglio 6, mapp. 923, di mq. 35,
superficie da espropriare: mq. 35,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 35 = L. 26.250

-) P.C. 3541 foglio 6, mapp. 940, di mq. 715,
superficie da espropriare: mq. 715,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 715 = L. 536.250

Ditta catastale: Zambon Paolo

7) P.C. 2374 foglio 5, mapp. 587, di mq. 15,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 15 = L. 11.250

Ditta catastale: Lovisa Milvano con 1/2, Lovisa Rudi con 1/2

8) P.C. 2844 foglio 5, mapp. 585, di mq. 1,
superficie da espropriare: mq. 1,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 1 = L. 750

-) P.C. 2844 foglio 6, mapp. 838, di mq. 22,
superficie da espropriare: mq. 22,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 22 = L. 16.500

-) P.C. 2844 foglio 6, mapp. 865, di mq. 15
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 15 = L. 11.250

Ditta catastale: Lovisa Luigia

9) P.C. 2344 foglio 7, mapp. 415, di mq. 14,
superficie da espropriare: mq. 14,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 14 = L. 10.500

Ditta catastale: Dorigo Rosa ved. Longo usufruttuaria, Longo Francesco con 1/6, Longo Giovanna con 1/6, Longo Paolo con 1/3, Longo Roberto comproprietario.

10) P.C. 1282 foglio 7, mapp. 412, di mq. 175,
superficie da espropriare: mq. 175,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 175 = L. 210.000

Ditta catastale: Petrucco Ferdinando

11) P.C. 1972 foglio 7, mapp. 406, di mq. 95,
superficie da espropriare: mq. 95,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 95 = L. 71.250

-) P.C. 1972 foglio 7, mapp. 409, di mq. 27,
superficie da espropriare: mq. 27,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 27 = L. 20.250

Ditta catastale: Pasqualis Renzo

12) P.C. 3398 foglio 6, mapp. 822, di mq. 50,
superficie da espropriare: mq. 50;
in natura: bosco ceduo,
indennità: L/mq. 750 x mq. 50 = L. 37.500

Ditta catastale: Canderan Iolanda con 3/9, Rovedo Antonio con 2/9, Rovedo Ermes con 2/9, Rovedo Guglielmo con 2/9

13) P.C. 924 foglio 6, mapp 819, di mq. 22,
superficie da espropriare: mq. 22,
in natura bosco ceduo,
indennità: L./mq.750 x mq. 22 = L. 16.500

-) P.C. 924 foglio 6, mapp. 911, di mq. 30,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 30 = L. 22.500

-) P.C. 924 foglio 6, mapp. 930, di mq. 56,
superficie da espropriare: mq. 56,
in natura: bosco ceduo,

indennità: L./mq. 750 x mq. 56 = L. 42.000

Ditta catastale: Lovisa Giovanni

14) P.C. 3258 foglio 6, mapp. 813, di mq. 60,
superficie da espropriare: mq. 60,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 60 = L. 45.000

Ditta catastale: Lovisa Armida con 1/2, Lovisa Italo con 1/2

15) P.C. 905 foglio 6, mapp. 811, di mq. 30,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 30 = L. 36.000

Ditta catastale: Di Michiel Caterina usuf per 7/120, Lovisa Adele mar. Lovisa fu Valentino comp. con 66/80, Lovisa Angelo comp. 66/80, Lovisa Annamaria con 7/80, Lovisa Bruna comp. per 66/80, Lovisa Diva mar. Lovisa fu Elia comp. 66/80, Lovisa Elo comp. 66/80, Lovisa Lucia mar. Dinon comp. 66/80, Lovisa Luigia Enrica comp. 66/80, Lovisa Maria mar. Lovisa con 66/80, Lovisa Romeo con 7/80, Lovisa Velia comp. 66/80

16) P.C. 3916 foglio 6, mapp. 809, di mq. 40,
superficie da espropriare: mq. 40,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 40 = L. 48.000

Ditta catastale: Lovisa Michele

17) P.C. 3779 foglio 6, mapp. 807, di mq. 1,
superficie da espropriare: mq. 1,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 1 = L. 750

-) P.C. 3779 foglio 6, mapp. 855, di mq. 20,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq.750 x mq. 20 = L. 15.000

Ditta catastale: Lovisa Luigi con 1/3, Lovisa Maria fu Osvaldo con 1/3, Lovisa Romeo fu Osvaldo con 1/3

18) P.C. 4150 foglio 6, mapp. 803, di mq. 8,
superficie da espropriare: mq. 8,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 8 = L. 9.600

-) P.C. 4150 foglio 6, mapp. 816, di mq. 55,
superficie da espropriare: mq. 55,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 55 = L. 41.250

-) P.C. 4150 foglio 6, mapp. 863, di mq. 23,
superficie da espropriare: mq. 23,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 23 L. 17.250

Ditta catastale: Lovisa Alfredo con 1/15, Lovisa Angela Giovanna fu Giovanni Battista con 3/15, Lovisa Armido con 1/15, Lovisa Clementina con 3/15, Lovisa Gemma con 3/15, Lovisa Giovanni con 1/15, Lovisa Quinto con 3/15

19) P.C. 4267 foglio 6, mapp. 801, di mq. 13,
superficie da espropriare: mq. 13,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 13 = L. 15.600

Ditta catastale: Cassan Fiordalisa comp. per 18/60 in com leg., Lovisa Giovanni con 12/60, Lovisa Giovanni comp. per 18/60 in com leg., Lovisa Irma con 3/60, Lovisa Irma usuf. parz., Lovisa Natale con 24/60, Lovisa Renato con 3/60

20) P.C. 128 foglio 6, mapp. 989, di mq. 1,
superficie da espropriare: mq. 1,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 1 = L. 750

Ditta catastale: Bernardon Severino fu Giovanni

21) P.C. 2473 foglio 6, mapp. 982, di mq. 75,
superficie da espropriare: mq. 75,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 750 x mq. 75 = L. 56.250

Ditta catastale: Petrucco Isabella

22) P.C. 3638 foglio 6, mapp. 835, di mq. 21,
superficie da espropriare: mq. 21,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 21 = L. 15.750

-) P.C. 3638 foglio 6, mapp. 858, di mq. 23,
superficie da espropriare: mq. 23
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 23.= L. 17.250

-) P.C. 3638 foglio 6, mapp. 875, di mq. 136,
superficie da espropriare: mq. 136,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 136 = L. 102.000

-) P.C. 3638 foglio 6, mapp. 879, di mq. 30,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 30 = L. 22.500

-) P.C. 3638 foglio 6, mapp. 589, di mq. 6,
superficie da espropriare: mq. 6,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 6 = L. 4.500

Ditta catastale: Bernardon Dina con 1/2, Bernardon Umberto con 1/2

23) P.C. 3982 foglio 6, mapp. 832, di mq. 20,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 20 = L. 15.000

-) P.C. 3982 foglio 6, mapp. 899, di mq. 70,
superficie da espropriare: mq. 70,
in natura bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 70 = L. 52.500

Ditta catastale: Fratta Ida con 1/8, Lovisa Alda con 4/8, Lovisa Enrico con 1/8, Lovisa Vittoria con 2/8

24) P.C. 2023 foglio 6, mapp. 830, di mq. 28,
superficie da espropriare: mq. 28,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq.750 x mq. 28 = L. 21.000

Ditta catastale: Lovisa Armando

25) P.C. 3422 foglio 6, mapp. 841, di mq. 33,
superficie da espropriare: mq. 33,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L/mq. 750 x mq. 33 L. 24.750

Ditta catastale: Lovisa Clementina con 1/2, Lovisa Luigia con 1/2

26) P.C. 894 foglio 6, mapp. 892, di mq. 3,
superficie da espropriare: mq. 3,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 3 = L. 2.250

Ditta catastale: Lovisa Virginia

27) P.C. 1340 foglio 6, mapp. 883, di mq. 15,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 15 = L. 11.250

Ditta catastale: Pontello Costante usuf parz., Pontello Gemma comp., Pontello Pierina Oliva comp., Pontello Vittorio comp.,

28) P.C. 951 foglio 6, mapp. 876, di mq. 32,
superficie da espropriare: mq. 32,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 32 = L. 24.000

Ditta catastale: Lovisa Dario comp, Lovisa Giuseppe comp, Lovisa Pietro comp.

29) P.C. 957 foglio 6, mapp. 873, di mq. 19,
superficie da espropriare: mq. 19,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 19 = L. 14.250

Ditta catastale: Lovisa Domenico comp., Lovisa Duilio comp., Lovisa Luisa comp., Lovisa Luigia comp., Lovisa Romano comp., Lovisa Severino comp.

30) P.C. 96 foglio 6, mapp. 870, di mq. 40,
superficie da espropriare: mq. 40,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 40 = L. 30.000

Ditta catastale: Bernardon Alice con 1/8, Bernardon Benvenuto detto mav con 2/8, Bernardon Domenico detto mav con 2/8, Bernardon Ernesto detto mav con 2/8, Bernardon Renato Italico con 1/8

31) P.C. 3372 foglio 6, mapp. 867, di mq. 52,
superficie da espropriare: mq. 52,
in natura: bosco ceduo,
indennità L./mq. 750 x mq. 52 = L. 39.000

Ditta catastale: Lovisa Armando

32) P.C. 830 foglio 6, mapp. 861, di mq. 22,
superficie da espropriare: mq. 22,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 22 = L. 16.500

Ditta catastale: Graffiti Osvaldo con 1/2, Graffiti Sebastiano con 1/2

33) P.C. 4263 foglio 6, mapp. 851, di mq. 21
superficie da espropriare: mq. 21,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 21 = L. 15.750

-) P.C. 4263 foglio 6, mapp. 853, di mq. 4,
superficie da espropriare: mq. 4,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 4 = L. 3.000

Ditta catastale: Lovisa Celestino con 1/2, Lovisa Marino con 1/2

34) P.C. 886 foglio 6, mapp. 844, di mq. 37,
superficie da espropriare: mq. 37,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 37 = L. 27.750

-) P.C. 886 foglio 6, mapp. 847, di mq. 25,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 25 = L. 18.750

Ditta catastale: Filipo Anna usuf parz., Lovisa Francesco Osvaldo prop.

35) P.C. 3709 foglio 6, mapp. 959, di mq. 1,
superficie da espropriare: mq. 1,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 1 = L. 750

-) P.C. 3709 foglio 6, mapp. 974, di mq. 70,
superficie da espropriare: mq. 70,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 70 = L. 84.000

-) P.C. 3709 foglio 6, mapp. 986, di mq. 85,
superficie da espropriare: mq. 85,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 85 = L. 63.750

Ditta catastale: Portaluppi Elena con 1/2, Rangan Remo con 1/2

36) P.C. 2539 foglio 6, mapp. 957, di mq. 42,
superficie da espropriare: mq. 42
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 42 = L. 50.400

Ditta catastale: Gava Luigia Alessandra comp., Petrucco Luigi in com. leg. dei beni con Gava Luigia Alessandra comp.

37) P.C. 3711 foglio 6, mapp. 953, di mq. 16,
superficie da espropriare: mq. 16,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 16 = L. 19.200

-) P.C. 3711 foglio 6, mapp. 955 di mq. 32
superficie da espropriare: mq. 32,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 32 = L. 38.400

Ditta catastale: De Rocco Maria in com. leg., Muran Giuseppe in com leg.

38) P.C. 3104 foglio 6, mapp. 949, di mq. 4,
superficie da espropriare: mq. 4,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 4 = L. 3.000

Ditta catastale: Bacco Giorgio in com. leg., Petrucco Luigina in com. leg.

39) P.C. 2805 foglio 6, mapp. 947, di mq. 10,
superficie da espropriare: mq. 10,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 10 = L. 12.000

Ditta catastale: De Nicolo Tullia ved. Petrucco usuf. parz, Petrucco Giovanni prop.

40) P.C. 1558 foglio 6, mapp. 933, di mq. 104,
superficie da espropriare: mq. 104,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 104 = L. 78.000

Ditta catastale: Tuis Bernardo

41) P.C. 2315 foglio 6, mapp. 925, di mq. 128,
superficie da espropriare: mq. 128,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 128 = L. 96.000

Ditta catastale: Lovisa Gio.batta

42) P.C. 3178 foglio 6, mapp. 918, di mq. 25,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 25 = L. 18.750

-) P.C. 3178 foglio 6 mapp. 994, di mq. 53,
superficie da espropriare: mq. 53,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 53 = L. 39.750

Ditta catastale: Bosari Aldo

43) P.C. 918 foglio 6, mapp. 908, di mq. 148,
superficie da espropriare: mq. 148,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 148 = L. 111.000

Ditta catastale: Lovisa Edoardo comp., Lovisa Luigi comp., Petrucco Irene di Pietro ved. Lovisa, usuf. parz.

44) P.C. 2705 foglio 6, mapp. 905, di mq. 127,
superficie da espropriare: mq. 127,
natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 127 = L. 95.250

Ditta catastale: Bernardon Nelli usuf. per 1/10, Lovisa Alfredo con 1/5, Lovisa Celso con 1/5, Lovisa Gianni con 1/5, Lovisa Osvaldo con 1/5, Lovisa Vittorio con 1/5, Menegon Giovanna in com. leg. con Lovisa Vittorio con 1/5

45) P.C. 1266 foglio 6, mapp. 965, di mq. 34,
superficie da espropriare: mq. 34,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 34 = L. 25.500

-) P.C. 1266 foglio 6, mapp. 991, di mq. 38,
superficie da espropriare: mq. 38,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 38 = L. 28.500

Ditta catastale: Franceschin Antonia usuf. parz., Petrucco Abramo prop.

46) P.C. 1301 foglio 6, mapp. 963, di mq. 7,
superficie da espropriare: mq. 7,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 7 = L. 5.250

Ditta catastale: Tuis Ida

47) P.C. 1279 foglio 6, mapp. 961, di mq. 17,
superficie da espropriare: mq. 17,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 17 = L. 12.750

Ditta catastale: Lovisa Domenica

48) P.C. 1320 foglio 6, mapp. 997, di mq. 58,
superficie da espropriare: mq. 58,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 58 - L. 43.500

Ditta catastale: Bernardon Marcellina con 8/24, Petrucco Isabella con 4/24, Petrucco Lidia con 4/24, Petrucco Luigi con 4/24, Petrucco Marina con 4/24

49) P.C. 1324 foglio 6, mapp. 984, di mq. 53,
superficie da espropriare: mq. 53,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 53 = L. 39.750

Ditta catastale: Petrucco Toffolo Clemente

50) P.C. 2223 foglio 6, mapp. 968, di mq. 63,
superficie da espropriare: mq. 63,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 750 x mq. 63 = L. 47.250

Ditta catastale: Petrucco Lidia

51) P.C. 3866 foglio 6, mapp. 885, di mq. 118,
superficie da espropriare: mq. 118,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 118 = L. 88.500

Ditta catastale: Checcanin Luciano con 2/3, Dinon Clara di Callisto comp., Dinon Luigia di Callisto con 1/9, Dinon Maria di Callisto comp.

52) P.C. 129 foglio 6, mapp. 881, di mq. 7,
superficie da espropriare: mq. 7,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 7 = L. 5.250

Ditta catastale: Bernardon Vittoria ved. Lovisa

53) P.C. 1339 foglio 6, mapp. 980, di mq. 5,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 750 x mq. 5 = L. 2.250

Ditta catastale: Pontello Galiano comp., Pontello Vittorio comp.

54) P.C. 1321 foglio 6, mapp. 977, di mq. 70,
superficie da espropriare: mq. 70,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 70 = L. 52.500

Ditta catastale: Petrucco Vittorio Amberto

-) P.C. 865 foglio 6, mapp. 936, di mq. 12,
superficie da espropriare: mq. 12,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 12 = L. 9.000

Ditta catastale: Rovedo Ermes

56) P.C 3340 foglio 6, mapp. 825, di mq. 27,
superficie da espropriare: mq. 27,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 27 = L. 20.250

-) P.C. 3340 foglio 6, mapp. 888, di mq. 5,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 5 = L. 3.750

-) P.C. 3340 foglio 6, mapp. 894, di mq. 140,
superficie da espropriare: mq. 140,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 140 = L. 105.000

Ditta catastale: Lovisa Edoardo con 1/2, Lovisa Olvino con 1/2

57) PC. 872 foglio 6, mapp. 799, di mq. 6,
superficie da espropriare: mq. 6,
in natura: prato
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 6 = L. 7.200

-) P.C. 872 foglio 6, mapp. 805, di mq. 5,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 5 = L. 3.750

-) P.C. 872 foglio 6, mapp, 5, di mq. 14,
superficie da espropriare: mq. 14,
in natura: prato,
indennità: L./mq. 1.200 x mq. 14 = L. 16.800

Ditta catastale: Lovisa Elide prop., Lovisa Rina ved. Lovisa usuf parz.

58) P.C. 1385 foglio 6, mapp. 849, di mq. 20,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 20 = L. 15.000

-) P.C. 1385 foglio 6, mapp. 945, di mq. 8
superficie da espropriare: mq. 8,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq.750 x mq. 8 = L. 6.000

Ditta catastale: Bernardon Antinino

59) P.C. 2759 foglio 6, mapp. 928, di mq. 8,
superficie da espropriare: mq. 8,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 8 = L. 6.000

Ditta catastale: Graffitti Antonietta con 1/2, Graffitti Remo con 1/2, Maraldo Luigi usuf. parz.

60) P.C. 1267 foglio 6, mapp. 951, di mq. 2,
superficie da espropriare: mq. 2,
in natura: incolto,
indennità: L./mq. 750 x mq. 2 = L. 1.500

Ditta catastale: Petrucco Severino

61) P.C. 1763 foglio. 6, mapp. 938, di mq. 13,
superficie da espropriare: mq. 13,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 13 = L. 9.750

Ditta catastale: Palombit Maria Ida

62) P.C. 4102 foglio 6, mapp. 890, di mq. 1,
superficie da espropriare: mq. 1,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq. 750 x mq. 1 = L. 750

-) P.C. 4102 foglio 6; mapp. 897, di mq. 40,
superficie da espropriare: mq. 40,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L./mq.750 x mq. 40 = L. 30.000

-) P.C. 4102 foglio 6, mapp. 943, di mq. 7,
superficie da espropriare: mq. 7,
in natura: bosco ceduo,
indennità: L/mq. 750 x mq. 7 = L. 5.250

Ditta catastale: Lovisa Luigi

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 12 marzo 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 576.

Classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. Aggiornamento D.G.R. 877/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 877 del 20 marzo 1999 con cui si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi

vivi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;

VISTO il testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 recante "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi";

VISTO il piano di sorveglianza periodica delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi emanato con nota 600.9/31.64/1249 in data 9 aprile 1998 dal Dipartimento Alimenti e nutrizione della Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità, con cui si rende possibile un aggiornamento annuale tenendo in considerazione i risultati dei controlli microbiologici sul fitoplancton e biotossine e le eventuali variazioni delle sorgenti di inquinamento;

ATTESO che i Dipartimenti provinciali dell'ARPA di Trieste, Gorizia e Udine, e le Aziende per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" per quanto di rispettiva competenza, hanno ripetutamente effettuato controlli analitici su campioni di molluschi bivalvi vivi e sulle acque secondi la frequenza indicata nel relativo piano di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione;

ATTESO che i Dipartimenti provinciali dell'ARPA di Trieste, Gorizia e Udine e le Aziende per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", n. 2 "Isontina e n. 5 "Bassa Friulana" hanno individuato, a seguito di ripetute analisi microbiologiche, in alcune zone di produzione non conformità e superamento dei limiti microbiologici previsti per le zone classificate come "Zona A" e che tale fatto può rappresentare un rischio per la salute pubblica;

VISTE e SENTITE le proposte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" (prot. 39962/4187 dd. 12 settembre 2000), del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" (nota 000303 DP/GT/eo dd. 24 febbraio 2000) e dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA di Trieste, Gorizia e Udine;

PRESO ATTO che alla luce di quanto sovraesposto è possibile provvedere ad un aggiornamento della classificazione di cui alla deliberazione n. 877 dd. 20 marzo 1999 e che è necessario riservarsi di provvedere con atti successivi alle eventuali classificazioni complementari e/o alle revisioni della classificazione di cui trattasi, qualora vengano acquisiti nuovi elementi conoscitivi e comunque ogni tre anni;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali

all'unanimità,

DELIBERA

di classificare da Zona "A" a Zona "B" le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi:

1) la zona costiera della provincia di Trieste a ridosso della diga Luigi Rizzo tra la testata nord e per una distanza di 400 metri dalla stessa lato porto, delimitata dai seguenti punti riportanti nella elaborazione cartografica allegata alla delibera 877 (corrispondente alla stazione di prelievo contrassegnata con il punto 01DG)

TS 16 - TS 17 - TS 18 - TS 19.

2) La zona costiera della provincia di Gorizia compresa tra Grado e Porto Buso, delimitata dai seguenti punti riportati nella elaborazione cartografica allegata alla delibera n. 877 corrispondente alla stazione di prelievo contrassegnata con il n. E1

carta nautica D1940 - Greenwich

	Long.	Lat.
GO 16	13° 22' 07,50"	45° 40' 46,30"
GO 17	13° 21' 05,70"	45° 39' 11,70"
GO 20	13° 16' 53,60"	45° 40' 41,80"
GO 19	13° 18' 01,70"	45° 42' 24,20"

3) La zona costiera della provincia di Udine compresa tra la bocca del porto di Lignano e l'area di rispetto della condotta a mare dell'impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro, delimitata dai seguenti punti riportati nella elaborazione cartografica allegata alla delibera n. 877 (corrispondente alla stazione di prelievo contrassegnata con il n. 20M5)

carta nautica D1940 - Greenwich

	Long.	Lat.
UD 45	13° 09' 01"	45° 42' 08"
UD 53	13° 09' 02"	45° 42' 08"
UD 19	13° 09' 94"	45° 40' 14"
UD 22	13° 08' 9"	45° 40' 0"
UD 21	13° 07' 86"	45° 40' 72"

4) Di stabilire che restano salve le altre disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi.

5) Di pubblicare il seguente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

6) I provvedimenti adottati aggiornano la delibera n. 877 del 26 marzo 1999.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 653. (Estratto).

Comune di San Giorgio della Richinvelda: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 23 novembre 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2078 del 20 luglio 2000 in merito alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Giorgio della Richinvelda, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di una specifica previsione di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 44 del 23 novembre 2000;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 44 del 23 novembre 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Giorgio della Richinvelda;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 654. (Estratto).

Comune di Pradamano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 51 del 3 novembre 2000, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2077 del 20 luglio 2000 in merito alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pradamano, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 51 del 3 novembre 2000;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 51 del 3 novembre 2000, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pradamano;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 655. (Estratto).

Comune di Montereale Valcellina: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 85 del 30 novembre 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3265 del 31 ottobre 2000 in merito alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Montereale Valcellina, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 85 del 30 novembre 2000;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 85 del 30 novembre 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Montereale Valcellina;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 699. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Trieste. Autorizzazione alla concessione di affittanza di un'area (C.C. di Opicina) soggetta ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Il Comune di Trieste è autorizzato a concedere in affittanza per la durata di venti anni il seguente terreno, soggetto ad uso civico a favore della collettività di Opicina:

- particella catastale n. 3311/1 censita nella P.T. 3066 del comune censuario di Opicina, di circa mq. 5000, verso la corresponsione di un canone annuo qualificato dalla stessa Amministrazione comunale come ricognitorio con base iniziale di Lire 650.000 (pari a Euro 335,70) per la durata di venti anni;

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni recate dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora ricorrano i presupposti ivi stabiliti;

3. La somma che il Comune di Trieste ricaverà dalla affittanza del terreno di cui al punto 1. sarà incamerata su apposito capitolo a favore della collettività di Opicina;

4. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - sottozona Ab - «Borc dai Siors».

Con deliberazione consiliare n. 33 del 3 luglio 2000, il Comune di Camino al Tagliamento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C., sottozona Ab - «Borc dai Siors», ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 7 del 31 gennaio 2001 il Comune di Cervignano del Friuli ha adottato la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Doberdò del Lago. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 52 del 20 dicembre 2000 il Comune di Doberdò del Lago ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 del 17 gennaio 2001 il Comune di Maniago ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la va-

riante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 7ter al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 31 gennaio 2001 il Comune di Moimacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 7ter al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7ter al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 2 del 26 febbraio 2001 il Comune di Ovaro ha adottato la variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 del 15 febbraio 2001 il Comune di Palazzolo dello Stella ha adottato la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 66 del 24 novembre 2000 il Comune di San Quirico ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'area ovest di Piazza Libertà.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 18 gennaio 2001, il Comune di Tarcento ha respinto l'opposizione presentata al P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'area ovest di Piazza Libertà, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999. Ente parco naturale delle Dolomiti friulane.
Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2001.

(Deliberazione n. 97 dell'1 dicembre 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 12 febbraio 2001).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui attivi presunti (R)	TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R + C)
		2000-2002	2000	2001	2002		
		2001-2003		2001 (C)	2002	2003	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I		7.600.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000		
	2.150.000.000	7.700.000.000		2.500.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	4.650.000.000
TITOLO 2		195.000.000	59.000.000	60.000.000	76.000.000		
	1.347.000	212.000.000		60.000.000	76.000.000	76.000.000	61.347.000
TOTALE DELLE ENTRATE		7.795.000.000	2.559.000.000	2.560.000.000	2.676.000.000		
	2.151.347.000	7.912.000.000		2.560.000.000	2.676.000.000	2.676.000.000	4.711.347.000
Avanzo di Amministrazione			505.481.415	172.648.172			
Fondo iniziale di cassa							4.621.863.819
TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		8.473.129.587	3.064.481.415	2.732.648.172	2.676.000.000		
	2.151.347.000	8.084.648.172		2.732.648.172	2.676.000.000	2.676.000.000	9.333.210.819

IN EURO			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui attivi presunti (R)	2000-2002	2000	2001	2002		
			2001-2003		2001 (C)	2002	2003	
N.	denominazione							
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I		3.925.072,43	1.291.142,25	1.291.142,25	1.342.787,94		
		1.110.382,33	3.976.718,12		1.291.142,25	1.342.787,94	1.342.787,94	2.401.524,58
	TITOLO 2		100.709,10	30.470,96	30.987,41	39.250,72		
		695,67	109.488,86		30.987,41	39.250,72	39.250,72	31.683,08
	TOTALE DELLE ENTRATE		4.025.781,53	1.321.613,20	1.322.129,66	1.382.038,66		
		1.111.078,00	4.086.206,99		1.322.129,66	1.382.038,66	1.382.038,66	2.433.207,66
	Avanzo di Amministrazione			261.059,36	89.165,34			
	Fondo iniziale di cassa							2.386.993,46
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE		4.376.006,23	1.582.672,57	1.411.295,00	1.382.038,66		
		1.111.078,00	4.175.372,33		1.411.295,00	1.382.038,66	1.382.038,66	4.820.201,12

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO 2000-2002 / 2001-2003	STANZIAMENTI 2000	2001 / 2001 (C)	2002 / 2002	2003	CASSA (R+T+C)
N.	denominazione								
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	6.595.211.645		8.473.129.587	3.064.481.415	2.732.648.172	2.676.000.000		
				8.084.648.172		2.732.648.172	2.676.000.000	2.676.000.000	9.327.859.817
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	17.206.567	-	6.594.034.520	5.934.034.520	330.000.000	330.000.000		
				660.000.000		330.000.000	330.000.000	330.000.000	347.206.567
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.612.418.212	-	15.067.164.107	8.998.515.935	3.062.648.172	3.006.000.000		
				8.744.648.172		3.062.648.172	3.006.000.000	3.006.000.000	9.675.066.384

IN EURO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO 2000-2002 / 2001-2003	STANZIAMENTI 2000	2001 / 2001 (C)	2002 / 2002	2003	CASSA (R+T+C)
N.	denominazione								
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	3.406.142,56		4.376.006,23	1.582.672,57	1.411.295,00	1.382.038,66		
				4.175.372,33		1.411.295,00	1.382.038,66	1.382.038,66	4.817.437,56
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.886,45	-	3.405.534,62	3.064.673,07	170.430,78	170.430,78		
				340.861,55		170.430,78	170.430,78	170.430,78	179.317,23
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.415.029,01	-	7.781.540,85	4.647.345,64	1.581.725,78	1.552.469,44		
				4.516.233,88		1.581.725,78	1.552.469,44	1.552.469,44	4.996.754,78

Legge regionale 7/1999. Ente tutela pesca.
Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000.

(Deliberazione n. 5 del 6 febbraio 2001 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 757 del 15 marzo 2001).

	COMPETENZA						CASSA					
ENTRATA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI INIZIALI IN EURO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DEFINITIVE IN EURO	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI IN EURO	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI INIZIALI IN EURO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DEFINITIVE IN EURO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI IN EURO
Categoria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria II	300.000.000	154937,0697	600.000.000	309874,1395	824.130.044	425627,847	-300.000.000	154937,0697	600000000	309874,1395	824.130.044	425627,847
Categoria III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria IV	0	0	300.000	154,9370697	300.000	154,9370697	0	0	300000	154,9370697	300.000	154,9370697
TITOLO I°	300.000.000	154937,0697	600300000	310029,0765	824430044	425782,584	300.000.000	154937,0697	600300000	310029,0765	824.430.044	425782,584
Categoria V	2.631.000.000	1358798,102	2.769.647.000	1430403,301	2.798.554.811	1445332,94	2.938.817.243	1517772,44	3.140.140.404	1621747,176	2.832.779.811	1463006,677
CategoriaVI	30.000.000	15493,70697	31.920.000	16485,30422	33.650.506	17379,06697	60.000.000	30987,41395	62.640.544	32351,14111	54.419.370	28105,25906
CategoriaVII	1.000.000	516,4568991	11.193.369	5780,892644	13.341.263	6890,197648	12.186.797	6293,955388	24.017.200	12403,84864	14.805.263	7646,290548
CategoriaVIII	240.000.000	123949,6558	221.000.000	114136,9747	199.540.930	103054,2899	240.000.000	123949,6558	221.000.000	114136,9747	193.852.530	100116,4765
TITOLO II°	2.902.000.000	1498757,921	3.033.760.369	1566806,473	3.045.067.590	1572656,494	3.251.004.040	1679003,465	3.447.798.148	1780639,14	3 095.856.994	1598876,703
CategoriaIX	50.000.000	25822,84495	80.000.000	41316,55193	90.100.000	46532,78661	50.000.000	25822,84495	80.000.000	41316,55193	90.100.000	46532,78661
CategoriaX	8.000.000	4131,655193	8.840.000	4565,478968	7.090.000	3661,679415	8.000.000	4131,655193	8.840.000	4565,478968	4.090.000	2112,308717
CategoriaXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaXII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III°	58.000.000	29954,50015	88.840.000	45882,03092	97.190.000	50194,44602	58.000.000	29954,50015	88.840.000	45882,03092	94.190.000	48645,07533
CategoriaXIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaXIV	140.533.426	72579,45741	140.533.426	72579,45741	140.533.426	72579,45741	281.066.852	145158,9148	351.333.565	181448,6435	140.533.426	72579,45741
CategoriaXV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaXVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV°	140.533.426	72579,45741	140533426	72579,45741	140533426	72579,45741	281.066.852	145158,9148	351333565	181448,6435	140.533.426	72579,45741
CategoriaXVII	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248
CategoriaXVIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO V	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248	250.000.000	129114,2248
CategoriaXIX	144.000.000	74369,79347	144.000.000	74369,79347	144.125.772	74434,74929		0	144.104.220	74423,61861	144.125.772	74434,74929
TITOLO VI	144.000.000	74369,79347	144.000.000	74369,79347	144.125.772	74434,74929	158.000.000	81600,19006	144.104.220	74423,61861	144.125.772	74434,74929
TOTALE ENTRATA	3.794.533.426	1959712,967	4.257.433.795	2196781,056	4.501.366.832	2324761,956	4.298.070.892	2219768,365	4.882.375.933	2521536,735	4.549.136.236	2349432,794
AVANZO AMM.NE	55.466.574	28646,09481	894.010.449	461717,8642								
F.DO INIZ CASSA												
TOTALE COMPL.	3.850.000.000	1988359,061	4.257.433.795	2196781,056	4.501.366.832	2324761,956	4.298.070.892	2219768,365	4.882.375.933	2521536,735	4.549.136.236	2349432,794

	COMPETENZA						CASSA					
SPESA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI INIZIALI IN EURO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DEFINITIVE IN EURO	IMPEGNI	IMPEGNI IN EURO	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI INIZIALI IN EURO	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI DEFINITIVE IN EURO	PAGAMENTI	PAGAMENTI IN EURO
Categoria I	85.000.000	43898,83842	81.000.000	41833,00883	53.605.878	27685,12552	94.000.000	48546,94851	81.701.760	42195,44795	54.307.058	28047,58465
Categoria II	5.000.000	2582,284495	0	0	0	0	5.000.000	2582,284495	0	0	0	0
Categoria III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria IV	2.239.000.000	1156346,997	2.406.493.231	1242850,032	2.131.731.437	1100947,408	2.479.370.892	1280488,203	2.739.570.160	1414869,91	2.150.575.919	1110679,77
Categoria V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaVI	142.000.000	73336,87967	116.000.000	59909,00029	113.902.306	58825,63176	142.700.000	73698,3995	116.450.500	60141,66413	113.856.006	58801,7198
CategoriaVII	215.000.000	111038,2333	275.000.000	142025,6472	255.214.857	131807,4736	224.000.000	115686,3454	277.244.000	143184,5765	207.543.532	107187,269
CategoriaVIII	15.000.000	7746,853486	155.627.391	80374,83977	1.976.000	1020,518833	15.000.000	7746,853486	159.146.375	82192,24333	5.315.200	2745,07171
CategoriaIX	260.000.000	134278,7938	236.640.000	122214,3606	226.640.000	117049,7916	260.000.000	134278,7938	236.640.000	122214,3606	226.640.000	117049,7916
TITOLO I	2.961.000.000	1529228,878	3.270.760.622	1689208,889	2.783.070.478	1437335,949	3.220.070.892	1663027,628	3.610.752.615	1864798,202	2.758.238.315	1424511,207
CategoriaX	435.000.000	224658,7511	483.466.574	249689,6476	385.169.549	198933,8	585.000.000	302127,286	747.816.686	386215,0667	632.080.929	326442,5566
CategoriaXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaXII	170.000.000	87797,67285	383.680.500	198154,4413	332.170.790	171551,6962	195.000.000	100709,0953	454.290.338	234621,3782	295.469.895	152597,4857
CategoriaXIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaXIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaXV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II	605.000.000	312456,4239	867.147.074	447844,0889	717.360.339	370485,6962	780.000.000	402836,3813	1.202.107.022	620836,465	927.550.824	479040,0223
CategoriaXVI	140.000.000	72303,96587	144.000.000	74369,79347	143.192.920	73952,97143	140.000.000	72303,96587	144.000.000	74369,79347	143.192.920	73952,97143
CategoriaXVII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CategoriaXVIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III	140.000.000	72303,96587	144.000.000	74369,79347	143.192.920	73952,97143	140.000.000	72303,96587	144.000.000	74369,79347	143.192.920	73952,97143
CategoriaXIX	144.000.000	74369,79347	144.000.000	74369,79347	137.429.499	70976,4129	158.000.000	81600,19006	152.070.444	78537,82995	129.807.268	67039,65911
TITOLO IV	144.000.000	74369,79347	144.000.000	74369,79347	137.429.499	70976,4129	158.000.000	81600,19006	152.070.444	78537,82995	129.807.268	67039,65911
TOTALE SPESA	3.850.000.000	1988359,061	4.425.907.696	2285790,564	3.781.053.236	1952751,03	4.298.070.892	2219768,365	5.108.930.281	2638542,291	3.958.789.327	2044544,06
TOTALE COMPL.	3.850.000.000	1988359,061	4.425.907.696	2285790,564	3.781.053.236	1952751,03	4.298.070.892	2219768,365	5.108.930.281	2638542,291	3.958.789.327	2044544,06

CONSIGLIO REGIONALE

Attivazione della nuova struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale. Legge regionale 8/2000, articolo 5, comma 3. Delibera dell'ufficio di Presidenza 14 marzo 2001, n. 45. (Estratto).

(omissis)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che con propria Delibera n. 156 del 22 febbraio 2001 è stata definita la nuova organizzazione degli uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988 e dell'articolo 5 della legge regionale 8/2000;

Considerato che la predetta delibera dispone che tale nuova struttura organizzativa diviene operativa con l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali previsti;

Posto che con proprie delibere n.ri 160, 161, 162, 163 e 164 del 14 marzo 2001 sono stati attribuiti gli incarichi di funzioni dirigenziali per i Servizi definiti con la suddetta delibera n. 156;

Visto l'articolo 10 del Regolamento interno;

DELIBERA

- la nuova struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale, come definita dalla propria delibera n. 156 del 22 febbraio 2001, entrerà in funzione dal 1° aprile 2001.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sarà trasmesso, entro quindici giorni dalla sua adozione, alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

Il Servizio affari generali ed Assemblea è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE:
MARTINI

Istituzione dell'«Ufficio economato» (struttura stabile di livello inferiore al Servizio) - funzionalmente dipendente dal Servizio amministrativo - presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 15 marzo 2001, n. 3.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare l'articolo 29, recante la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, successivamente modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, che attribuisce al Segretario generale del Consiglio regionale il potere di istituire, modificare e sopprimere, con proprio decreto, strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTA la nota del Direttore del Servizio amministrativo del 14 marzo c.a., prot. n. 13/1866-01, avente per oggetto la richiesta di istituire l'"Ufficio economato" (struttura stabile di livello inferiore al Servizio) - funzionalmente dipendente dal Servizio di cui sopra - presso la Segreteria generale del Consiglio regionale;

RITENUTO di procedere all'istituzione della struttura in argomento, all'individuazione del relativo livello di coordinamento nonché all'attribuzione dell'organico, come indicato nella suddetta nota;

DECRETA

1. E' istituita, alle dipendenze del Servizio amministrativo della Segreteria generale del Consiglio regionale, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio economato", cui vengono attribuiti i seguenti compiti:

A) Adempimenti connessi agli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili destinati a sede di uffici del Consiglio regionale attraverso:

a) la gestione e il controllo della corretta esecuzione dei lavori in termini diretti;

b) la cura dei rapporti con il Servizio tecnico della gestione immobili per gli interventi curati dalla citata struttura.

B) Adempimenti connessi all'approvvigionamento e alla distribuzione del materiale di cancelleria e al soddisfacimento delle richieste di materiale di consumo da parte degli uffici del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari.

C) Adempimenti connessi alla gestione delle anticipazioni di cassa e della relativa rendicontazione.

D) Attività di controllo e conseguente verifica sulle eventuali necessità di intervento relativamente:

a) all'operato delle ditte cui sono affidati i servizi di pulizia e sorveglianza degli immobili e delle aree esterne;

b) all'operato della manodopera richiesta ed attivata

per la costante attività di trasloco di beni mobili sia all'interno degli uffici che nei magazzini adibiti a deposito;

c) alla gestione dei parcheggi e delle tessere ADRIA-CARD.

2. Il livello di coordinamento della struttura è individuato nella qualifica funzionale di segretario ed il relativo organico è costituito da 1 segretario e 2 coadiutori.

3. L'allegato "A" al decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 4/2000-PERS. del 23 maggio 2000, concernente "Ricognizione delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale" è conseguentemente sostituito dall'allegato "A", che del presente decreto costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 marzo 2001

FRANCESCATO

ALLEGATO "A"

Elenco delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

- 15 marzo 2001 -

Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (qualifica funzionale)	Organico (qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
Servizio affari generali e Assemblea	Ufficio Assemblea	Segretario	Segretario 3 Coadiutore 1	DPGR 4.7.1995 n. 249/PERS.
Servizio affari generali e Assemblea	Ufficio protocollo e archivio	Coadiutore	Coadiutore 3 Commesso 1	Decreto SGCR 23.5.2000 n.4/2000 PERS.
Servizio affari generali e Assemblea	Ufficio elaborazione testi	Coadiutore	Coadiutori 5	Decreto SGCR 13.6.2000 n.9/2000 PERS.
Servizio amministrativo	Ufficio economato	Segretario	Segretario 1 Coadiutori 2	Decreto SGCR 15.3.2001 n.3/2001 PERS.

Istituzione dell'«Ufficio atti consiliari» (struttura stabile di livello inferiore al Servizio) - funzionalmente dipendente dal Servizio resoconti - presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Decreto del Segretario generale del Consiglio Regionale 22 marzo 2001, n. 4.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare l'articolo 29, recante la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, successivamente modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, che attribuisce al Segretario generale del Consiglio regionale il potere di istituire, modificare e sopprimere, con proprio decreto, strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTA la nota del Direttore del Servizio resoconti del 2 marzo c.a., prot. n. 13/1607-01, avente per oggetto la richiesta di istituire l'"Ufficio atti consiliari" (struttura stabile di livello inferiore al Servizio) - funzionalmente dipendente dal Servizio di cui sopra - presso la Segreteria generale del Consiglio regionale;

RITENUTO di procedere all'istituzione della strut-

tura in argomento, all'individuazione del relativo livello di coordinamento nonchè all'attribuzione dell'organico, come indicato nella suddetta nota;

DECRETA

1. E' istituita, alle dipendenze del Servizio resoconti della Segreteria generale del Consiglio regionale, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio atti consiliari", cui vengono attribuiti i seguenti compiti:

A) Verificare la corretta applicazione dello schema-tipo di resoconto in uso presso il Servizio.

B) Comparare il verbale sintetico con il resoconto integrale delle sedute d'Aula al fine di assicurarne la concordanza dei contenuti.

C) Verificare il corretto inserimento - nei resoconti integrali delle sedute d'Aula - della documentazione di rito: progetti di legge e relative relazioni scritte, emendamenti, ordini del giorno, documenti di sindacato ispettivo, votazioni, delibere consiliari etc.

D) Evadere le varie richieste di ricerca, inerenti gli atti consiliari, che pervengono da Gruppi politici, singoli Consiglieri, Enti, personalità e semplici cittadini.

E) Assicurare il coordinamento fra il Servizio e la ditta appaltatrice della sbobinatura delle registrazioni delle sedute d'Aula.

2. Il livello di coordinamento della struttura è individuato nella qualifica funzionale di segretario ed il relativo organico è costituito da 3 segretari e 1 coadiutore.

3. L'allegato "A" al decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 4/2000-PERS. del 23 maggio 2000, concernente "Ricognizione delle strutture stabiliti di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale" è conseguentemente sostituito dall'allegato "A", che del presente decreto costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 marzo 2001

FRANCESCATO

ALLEGATO "A"

Elenco delle strutture stabiliti di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

- 22 marzo 2001 -

Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (qualifica funzionale)	Organico (qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
Servizio affari generali e Assemblea	Ufficio Assemblea	Segretario	Segretario 3 Coadiutore 1	DPGR 4.7.1995 n. 249/PERS.
Servizio affari generali e Assemblea	Ufficio protocollo e archivio	Coadiutore	Coadiutore 3 Commesso 1	Decreto SGCR 23.5.2000 n.4/2000 PERS.
Servizio affari generali e Assemblea	Ufficio elaborazione testi	Coadiutore	Coadiutore 5	Decreto SGCR 13.6.2000 n.9/2000 PERS.
Servizio amministrativo	Ufficio economato	Segretario	Segretario 1 Coadiutore 2	Decreto SGCR 15.3.2001 n.3/2001 PERS.
Servizio Resoconti	Ufficio Atti Consiliari	Segretario	Segretario 3 Coadiutore 1	Decreto SGCR 22.3.2001 n.4/2001 PERS

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
Servizio dell'attuazione delle politiche
attive del lavoro
TRIESTE

Commissione provinciale C.I.G. Edilizia di Udine. Sostituzione componente. Decreto 19 marzo 2001, n. 6 del Direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ATTIVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;

VISTO l'articolo 79, 2º comma, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, secondo il quale quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'Ufficio regionale e provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli artt. 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della già citata legge regionale 1/1998, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'Impiego e l'articolazione della stessa in quattro Servizi, tra i quali il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

VISTA la legge 6 agosto 1975, n. 427, recante provvedimenti per la garanzia del salario, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la costituzione della Commissione provinciale Cassa Integrazione Guadagni - Edilizia;

VISTO il proprio decreto n. 21 - SAPAL del 16 maggio 2000, con il quale è stata rinnovata per un quadriennio la Commissione provinciale per la C.I.G. - Edilizia, della provincia di Udine, chiamando a farne parte, quale membro supplente, la sig.ra Tolloi Marinella, designata dall'Unione Artigiani e Piccole Imprese di Udine;

VISTA la nota di prot. 439, del 12 febbraio 2001, dell'Unione Artigiani e Piccole Imprese di Udine, contenente la lettera di dimissioni della sig.ra Tolloi Marinella dal menzionato organismo collegiale e la richiesta di sostituzione della medesima con il dott. Cozzi Mario;

RITENUTO di dover provvedere a detta sostituzione;

DECRETA

- Il dott. Cozzi Mario, designato dall'Unione Artigiani e Piccole Imprese di Udine, è nominato membro supplente della Commissione provinciale per la C.I.G. - Edilizia, della provincia di Udine, di cui all'articolo 3 della legge n. 427/1975, in sostituzione della sig.ra Tolloi Marinella dimissionaria, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'artigianato edile.
- Il Direttore della sede provinciale dell'INPS di Udine è incaricato di provvedere alla notifica ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 19 marzo 2001

FOSSATI

COMUNE DI TRICESIMO
(Udine)

Bando di asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PATRIMONIO

RENDE NOTO

Che in attuazione alle determinazioni n. 188 e 189 del registro generale del giorno 22 marzo 2001 sono indette Aste Pubbliche tramite schede segrete ex articolo 73, lettera c), R.D. 827/1924 dei seguenti immobili:

1) Terreno edificabile distinto in C.T. del Comune di Tricesimo

F. 14 mapp. 327 sem. arb. 3 sup. 8462

Prezzo a base d'asta 890.000.000 (ottocentonovantamilioni)

Superficie edificabile mq. 8.462.

L'asta si terrà il giorno 4 maggio 2001 alle ore 12.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Tricesimo, Piazza Ellero 1. Offerte entro il giorno 3 maggio 2001.

2) Lotto edificabile distinto in C.T. del Comune di Tricesimo

F. 11 mapp. 6 Fu D'Accert, are 29.80

F. 11 mapp. 625 sem. arb. 1 are 18.40 rd 29.440 ra 15.640

Prezzo a base d'asta 1.850.000.000 (unmiliardo ottocento cinquantamilioni)

L'asta si terrà il giorno 3 maggio 2001 alle ore 12.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Tricesimo. Offerte entro il giorno 2 maggio 2001.

L'immobile sarà definitivamente aggiudicato a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione a proprio insindacabile giudizio.

Copia integrale dei Bandi sono affissi all'Albo Comunale. Copia integrale degli stessi può essere richiesta all'Ufficio Patrimonio del Comune di Tricesimo - tel. 0432/851942.

Tricesimo, 24 marzo 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
Caterina Salvatori

AGIPGAS S.p.A.
ROMA

Tariffe gas nel bacino Friuli-Venezia Giulia - Provincia di Udine.

Tariffe erogazione Aria Propanata a 12.00 Kcal/m3, pari a 50,24 MJ/m3 distribuito a mezzo di rete urbana.

La scrivente Società comunica che le nuove tariffe applicate agli utenti del Bacino Friuli-Venezia Giulia Impianti a G.P.L., relativamente ai Comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo (Provincia di Udine), con decorrenza sui consumi dall'1 gennaio 2001, determinate in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18 della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000 sono:

Tipo Utenza	L/m3	L/MJ
T1 - Cottura cibi e produzione acqua calda	1.751,37	34,86
T2 - Riscaldamento individuale ed uso promiscuo	1.744,84	34,73
T3 - Altri usi:		
1° Scaglione fino a 100.000 m3/anno	1.584,07	31,53
2° Scaglione oltre 100.000 m3/anno	1.568,49	31,22
T4 - Piccole industrie:		
1°Scaglione fino a 100.000 m3/anno	1.546,39	30,78
2° Scaglione oltre 100.000 m3/anno	1.523,78	30,33.

AGIPGAS S.p.A.
RESPONSABILE RESVI:
geom. Mario Sellari

Tariffe gas nel bacino Friuli-Venezia Giulia - impianti a metano 1° Lotto.

Tariffe erogazione gas naturale a 9.200 Kcal/m3, pari a 38,52 MJ/m3 distribuito a mezzo di rete urbana.

La scrivente Società comunica che le nuove tariffe applicate agli utenti del Bacino Friuli-Venezia Giulia - Impianti a metano 1° Lotto, relativamente ai Comuni di:

Villasantina, Socchieve, Preone, Ampezzo, Enemonzo, Raveo ed Esemon di Sopra (Udine), con decorrenza sui consumi dall'1 gennaio 2001, determinate in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18 della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000 sono:

Tipo Utenza	L/m3	L/MJ
T1 - Cottura cibi e produzione acqua calda	768,47	19,95
T2 - Riscaldamento individuale ed uso promiscuo	769,63	19,98
T3 - Altri usi:		
1° Scaglione fino a 100.000 m3/anno	745,36	19,35
2° Scaglione oltre 100.000 m3/anno	717,63	18,63
T4 - Piccole industrie:		
1° Scaglione fino a 100.00 m3/anno	567,01	14,72
2° Scaglione oltre 100.000 m3/anno	531,96	13,81

AGIPGAS S.p.A.
RESPONSABILE RESVI:
geom. Mario Sellari

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana al netto di imposte in vigore all'1 gennaio 2001.

(Segue tabella)

PCS del gas distribuito = 38,52 MJ/m³

(DELIBERAZIONE 237/00)

CODICE TARIFFA			VOLUMI ANNO BASE IN METRI CUBI	L/MJ	L/m³
T1				20,75	799,3
	SCAGLIONI DI CONSUMO				
	DA METRI CUBI	A METRI CUBI			
T2				17,02	655,6
T3.1	0	10.000		16,82	647,9
T3.2	10.001	OLTRE		16,49	635,2
T3.3					0,0
T3.4					0,0
T4	0	100.000		14,93	575,1
	100.001	200.000		14,14	544,7

Ove esistano tariffe 'per altri usi' differenziate indicarle nel riquadro seguente:

T3a					
T3b					
T3c					
T3d					
T3e					0,0
T3f					

LEGENDA:

- T1 : TARIFFE PER USI DOMESTICI COTTURA CIBI E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA
- T2 : TARIFFE PER RISCALDAMENTO INDIVIDUALE CON O SENZA USO PROMISCUO
- T3 : TARIFFE ALTRI USI
- T3a : TARIFFE PER USI ARTIGIANALI - INDUSTRIALI
- T3b : TARIFFE PER PANIFICI
- T3c : TARIFFE PER USI COMMERCIALI
- T3d : TARIFFE PER USI COMUNALI ENTI E COMUNITA'
- T3e : TARIFFE PER USI SOCIALI
- T3f : TARIFFE PER USI ....
- T4 : TARIFFE PER PICCOLE INDUSTRIE

Azzano Decimo, 22 marzo 2001

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Modifica di alcuni articoli dello Statuto comunale.

Si rende noto che con delibera consiliare n. 2 del 29 gennaio 2001, ravvista legittima dal CO.RE.CO. nella seduta n. 6 del 5 febbraio 2001 al n. 21059 di prot. e n. 493 di Reg. C.C.C. sono stati modificati i seguenti articoli dello Statuto comunale:

Art. 4

Territorio, Sede

1. Il territorio del Comune di Cassacco ha una estensione di 11,63 Kmq, è delimitato a nord dai Comuni di Magna-

no in Riviera e Tarcento, a est e sud da quello di Tricesimo, a ovest da Treppo Grande e Colloredo di Monte Albano, ed è rappresentato nella cartografia che, allegata al presente statuto, ne forma parte integrante (allegato A).

2. La circoscrizione del Comune di Cassacco è costituita dal capoluogo Cassacco (Cjassà) e dalle località di Conoglano (Conoglàn), Martinazzo (Martinàz), Montegnacco (Montegnà), Raspano (Raspàn). La comunità riconosce storicamente le borgate tradizionalmente denominate: Candòr, Felesùt nel Capoluogo; Baiùt, Cês, Cjastenêt, Fari, Menùt, Miot, Tinòt a Conoglano; Coldèan, Zanin a Martinazzo; Bâs, Boschìn, Calvari, Culiti, Fari, Maur, Sfueime a Montegnacco; Boschet, Ciacul, Criche, di Sore, Viso a Raspano;

3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel palazzo municipale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria Sede.

4. La modificazione della Sede comunale come la variazione dell'ambito territoriale possono essere proposte dal Consiglio Comunale con il voto qualificato di due terzi dei Consiglieri assegnati. Le variazioni dell'ambito territoriale devono essere sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate indetto con Decreto del Presidente della Giunta regionale previa verifica dell'ammissibilità da parte della Regione stessa ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune di Cassacco assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e ne promuove la presenza nella Giunta Comunale e negli organi collegiali del Comune nonchè negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

2. In particolare negli organi collegiali con più di tre componenti dovrà essere prevista la presenza di entrambi i sessi, salvo non ricorrano situazioni eccezionali tali da giustificare una deroga.

Art. 10

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione in ordine a specifiche problematiche ad essa connesse.

2. La commissione d'indagine, composta da 3 membri, è presieduta da un rappresentante della minoranza; non possono far parte della commissione il Sindaco e gli Assessori.

3. La commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole, sia con l'accesso ai documenti, sia con l'audizione di amministratori, Segretario comunale, Direttore generale, dipendenti e del revisore dell'attività economico-finanziaria.

4. La commissione d'indagine conclude la propria attività entro 30 giorni da quello d'inizio con una relazione da presentare al Consiglio, contenente specifiche proposte operative in relazione all'attività indagata che sia risultata inadeguata o carente.

Art. 12

Numero legale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 membri; esso si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2. Nella seconda convocazione, che ha luogo non prima del terzo giorno successivo a quello stabilito per la prima, la valida costituzione della seduta avviene con l'intervento di almeno quattro Consiglieri, senza computare il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare in seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dal successivo articolo 14 e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri in carica.

4. Non concorrono a determinare la validità delle deliberazioni i Consiglieri tenuti ad astenersi dalla votazione.

Art. 15

Prima adunanza

1. Il Consiglio Comunale è convocato, per la sua 1ª adunanza, dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di proclamazione, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. In tale prima adunanza - presieduta dal Sindaco neo eletto, il Consiglio Comunale:

a) procede alla convalida degli eletti;

b) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta comunale e sulla nomina del Vicesindaco.

c) elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale.

Art. 15 bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e, del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo dovranno essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento degli equilibri di bilancio.

Art. 16

Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità, ed ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fa parte.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri, a seconda delle funzioni e delle attività svolte, sono stabiliti dalla legge.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere sono previsti dalla legge e disciplinati dal regolamento.

4. I Consiglieri possono presentare - in ogni caso - mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; ad esse il Sindaco o l'Assessore da questi delegato risponde entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo comunale. Quando sia richiesto dai Consiglieri proponenti, la risposta alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettive viene data in forma scritta secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare al Comune, che si riserva di darne pubblicità nelle forme consentite, all'inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti.

7. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco.

8. Esercita le funzioni di Consigliere anziano colui che ha conseguito la cifra elettorale più alta.

Art. 17

Dimissioni - Decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 267/2000.

2. I Consiglieri che, senza giustificati motivi, presentati con comunicazione scritta, non intervengano ad un'intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti. La decadenza é pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

3. Al fine di cui al comma 2, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza.

4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio viene riunito per deliberare sulla decadenza, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

3. I Consiglieri decadono altresì nei casi di incompatibilità o ineleggibilità previsti dalla legge.

4. La decadenza comporta la surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 21

Scioglimento

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto nei casi e nelle forme previste dall'articolo 141 e 143 del decreto legislativo 267/2000;

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 23

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 Assessori.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio comunale con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 26

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta comunale, che agisce uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi, compie unicamente gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi, Statuto o del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi.

3. La Giunta indica con provvedimenti deliberativi generali lo scopo, gli obiettivi e le priorità perseguiti, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri generali che costituiranno guida all'attività spettante ai responsabili dei servizi, nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.

4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o gli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Spettano in particolare alla competenza della Giunta:

a) Approvare il regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;

b) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;

c) approvare il Piano delle Risorse e degli obiettivi;

d) determinare le aliquote dei tributi;

e) approvare i progetti, i programmi e le loro varianti

f) autorizzazione ad agire e resistere in giudizio;

g) programmazione triennale del fabbisogno del personale;

h) assumere i provvedimenti di alta amministrazione non riservati per legge ad altri organi;

6. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 29

Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco:

a) convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta, assicurandone il regolare svolgimento, provvedere all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei Consiglieri e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Direttore generale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;

d) rappresentare il Comune nella assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato;

e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui al successivo articolo;

f) differire l'accesso agli atti dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 267/2000 secondo le modalità previste dal regolamento in materia;

g) rilasciare le autorizzazioni e le concessioni edilizie, e di polizia amministrativa;

h) controllare l'attività urbanistico-edilizia ed emettere i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

i) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune c/o aziende, enti ed istituzioni - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale - fatta salva la competenza del Consiglio medesimo nei casi espressamente riservati dalla legge per le nomine dei propri rappresentanti.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico:

in mancanza, il Comitato di Controllo regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;

l) proporre al Consiglio comunale la revoca e la sostituzione dei propri rappresentanti nominati c/o enti, aziende ed istituzioni;

m) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire, adottando i relativi provvedimenti, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, dell'articolo 50 del presente Statuto e dei regolamenti comunali;

n) convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

o) rispondere entro 30 giorni, ove non deleghi un Assessore, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

p) presentare al Consiglio comunale le proprie dimissioni; qualora le dimissioni pervengano al protocollo comunale, il Consiglio comunale dovrà essere convocato quanto prima e comunque entro il termine di 20 giorni.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'articolo 35, comma 3 del presente Statuto, decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

q) convocare i comizi per i Referendum consultivi.

2. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana ordinanze per misure relative a situazioni di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

3. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 30

Competenze in materia statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio all'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi pubblici commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 33

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale. Il Sindaco, come il Consiglio comunale, dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

2. Chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del 2° mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. Il Sindaco nomina con proprio atto i componenti della Giunta comunale, fra i quali il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella 1ª seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina

del nuovo Assessore o dei nuovi Assessori; la nuova o le nuove nomine - con l'indicazione del Vicesindaco - devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Tali comunicazioni non danno luogo a votazione e si effettuano in seduta pubblica.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36

Decadenza - Dimissioni degli Assessori

1. Si ha decadenza dalla carica di Assessore - oltre che nei casi previsti dalla legge - anche per i seguenti:

a) accertamento definitivo di una causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo. 267/2000, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notizia all'interessato della proposta di decadenza.

3. Gli Assessori cessano dalla carica anche a seguito di dimissioni, da presentare per iscritto al Sindaco; le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro ricezione al protocollo comunale.

Art. 37

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi propri, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti di opere nello interesse del Comune e di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

2. L'obbligo di astensione non si applica i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o dei parenti affini fino al quarto grado.

3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. A tutti i componenti degli organi comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze c/o Enti, Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 67

Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla

normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.

Art. 73

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 66 e delle norme previste all'articolo 16 della legge regionale n. 25/1999, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 81

Istanze

1. I cittadini, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in generale possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell'Amministrazione.

2. La Giunta, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo la scadenza di detto termine.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 82

Petizioni

1. Tutti i cittadini compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi, in forma collettiva, e comunque in una pluralità di soggetti non inferiore a 10, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma del precedente articolo 81 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dello esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 83

Proposte

1. Numero dieci cittadini compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 101

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della Legge statale e regionale, nonché delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie

stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 83 del presente Statuto.

5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. n. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta dalla Legge.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 104

Modifiche dello Statuto

1. Le norme di modifica e integrazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000, purché sia trascorso un anno dalla entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salva la necessità di adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un biennio dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 105

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Nell'originale dello Statuto viene apposta dal Segretario Comunale la dichiarazione di esecutività.

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Statuto comunale.

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

IL COMUNE

Art. 1

I compiti

1. Lignano Sabbiadoro è Comune turistico, che impronta la sua attività allo sviluppo della cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità, per il progresso sociale, culturale ed economico della comunità locale.

2. Promuove ed adotta i principi di autonomia riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

3. Valorizza la spiaggia e le risorse naturali del territorio al fine di assicurarne la migliore conservazione e fruizione da parte dei cittadini e degli ospiti.

4. Valorizza la famiglia quale nucleo della società, sovviene ai bisogni degli anziani, promuove la formazione dei giovani e ne favorisce l'educazione e l'attività sportiva.

5. Valorizza il lavoro in tutte le sue componenti, in special modo concorrendo ad agevolare le condizioni per lo sviluppo dell'occupazione dei giovani e delle donne.

6. Tutela i diritti e gli interessi della propria comunità, esercitandone le relative azioni e proponendo i ricorsi contro atti e provvedimenti di altre autorità ritenute lesive delle proprie competenze o degli interessi della comunità rappresentata.

Art. 2

Principi

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di quelli della Carta Europea e nell'ambito della propria autonomia, il Comune impronta la sua attività a criteri di apertura alle realtà socio/culturali locali ed alle organizzazioni del mondo produttivo, favorendone la partecipazione e la cooperazione nella programmazione delle proprie attività nell'interesse della comunità amministrata.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni promuove e sviluppa le più ampie forme di accordo e collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune, ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la

promozione dei comuni interessi delle collettività locali, tenuto conto della propria specifica vocazione turistica.

3. Sviluppa e limita la sua azione amministrativa nella società locale nel rispetto degli autonomi spazi di intervento e di iniziativa dei privati.

4. Qualifica la propria vocazione internazionale, ed in special modo europea, con l'intensificazione degli scambi culturali ed economici con altri Comuni attraverso l'istituto del gemellaggio.

5. Assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 3

Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità fra donne e uomini. A tal fine adotta propri atti regolamentari per assicurare condizioni di pari dignità di donne e uomini sui luoghi di lavoro.

Art. 4

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri enti locali ed organismi preposti alla salute pubblica per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante le forme associative e di cooperazione di cui al capo V del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 5

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei gruppi organizzati, nell'ambito dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

Diritti dei contribuenti

1. Il Comune applica i principi in materia di diritti dei contribuenti posti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). La specifica disciplina è stabilita dal regolamento.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone riportati in appendice rappresentano la comunità lignanese.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 8

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Agli organi del Comune è demandata la scelta degli obiettivi, la programmazione e l'individuazione dei criteri di attuazione dell'attività dell'ente, il controllo dei risultati, l'esercizio della potestà normativa.

2. Sono altresì attribuite al Sindaco e alla Giunta comunale le competenze in ordine alle seguenti materie:

- emanazione di ordinanze (Sindaco)

- conferimento di incarichi a professionisti iscritti in appositi albi (Giunta comunale);

- concessione di contributi a sostegno delle attività istituzionali di associazioni culturali, sportive, ricreative, sociali, etc. (Giunta comunale);

- concessione di contributi a sostegno degli organizzatori di manifestazioni turistiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, etc. (Giunta comunale);

- formulazione di direttive in ordine alle modalità per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative, sociali, etc. (Giunta comunale);

- emanazione di provvedimenti sanzionatori (Sindaco), salvo quanto riservato all'apparato burocratico ai sensi dell'articolo 107, lettera g, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Tutte le restanti competenze gestionali restano attribuite all'apparato burocratico dell'ente.

Art. 9

Gli uffici

1. La disciplina generale degli uffici e dei servizi è

stabilita con apposito regolamento da emanarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri generali deliberati dal Consiglio comunale in modo che sia garantita la funzionalità della gestione.

2. A tal fine i funzionari responsabili dei servizi e uffici nominati dal Sindaco, rispondono direttamente della correttezza tecnica ed amministrativa e dell'efficiente gestione dei compiti ad essi affidati.

Art. 10

Funzione e comportamento

1. Allorchè non sia posta una norma di comportamento che disciplini un caso che in concreto si verifichi, il Consiglio decide il comportamento da tenere.

2. La decisione assume valore di precedente e funzione regolamentare sino a successiva disciplina espressa.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Competenze

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo ed esercita in tale ambito le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto in ordine agli atti fondamentali del Comune.

2. Nell'esercizio della sua funzione di indirizzo il Consiglio assicura, in particolare, lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli organismi di partecipazione. Spetta altresì al Consiglio di esprimere pareri su atti fondamentali della Regione, della Provincia, e degli altri enti locali, nonchè mozioni e ordini del giorno su ogni questione anche di ordine generale.

3. La funzione di programmazione viene svolta precipuamente attraverso i bilanci annuale e pluriennale e attraverso la relazione previsionale e programmatica.

4. La funzione di controllo si svolge precipuamente attraverso l'esame del conto consuntivo nonchè delle relazioni periodiche della Giunta sullo stato dei programmi.

Art. 12

Funzione regolamentare

1. Il Consiglio approva i regolamenti e le relative modifiche a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio formula altresì i criteri generali, nel rispetto dei quali la Giunta comunale adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I regolamenti approvati e divenuti esecutivi sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 13

Presidenza

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

Art. 14

Funzionamento

1. Il Consiglio comunale si riunisce in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza.

2. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie dev'essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, non comprendendosi il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi; l'avviso di convocazione per le sessioni straordinarie dev'essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima, non comprendendosi il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi.

3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentati nelle sessioni ordinarie.

4. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge all'ente. Fino all'approvazione del regolamento conservano efficacia l'articolo 12 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 71 dell'8 luglio 1991 e successive modificazioni, e il regolamento interno per le sedute del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29 gennaio 1976, in quanto compatibili con la legislazione vigente.

Art. 15

I Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero Comune. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa, nonchè di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sull'attività del Comune, degli enti cui esso partecipa e delle Aziende dipendenti. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento degli organi.

I Consiglieri comunali, singolarmente o in gruppo, hanno altresì diritto di ottenere dagli organi e uffici comunali tutte le informazioni e le notizie utili all'espletamento del mandato, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento di accesso agli atti e alle informazioni da parte dei Consiglieri comunali.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per 3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco - a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato - provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 16

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, designando il capogruppo ed il suo sostituto.

2. In mancanza o nelle more di tale designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella lista d'appartenenza.

Art. 17

Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio entro 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, elegge nel suo seno commissioni permanenti con funzioni istruttorie e consultive, composte in modo che rappresentino proporzionalmente, nella globalità delle commissioni, la composizione del Consiglio. Ciascuna forza politica di opposizione deve poter essere presente in almeno una commissione.

2. Devono in ogni caso essere istituite le commissioni nelle materie relative all'urbanistica, turismo, ecologia ed ambiente.

3. Deve altresì essere istituita una commissione con funzioni di controllo, verifica e referto al Consiglio comunale su questioni specifiche ad essa demandate dal Consiglio comunale.

La presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di opposizione.

4. Il mancato esercizio delle funzioni attribuite alla commissione, non incide sulla legittimità degli atti.

5. Ciascuna commissione ha un presidente nominato dal Consiglio.

6. I poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal relativo regolamento, ivi compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico.

7. I capigruppo potranno sempre assistere alle sedute delle commissioni.

Art. 18

Consulte

1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro può dotarsi di consulte operanti nel settore culturale, scolastico, economico, sportivo, giovanile, assistenziale, della qualità della vita e per la pari opportunità.

2. Le consulte hanno lo scopo di fornire all'Ente locale ogni utile indicazione in tema di promozione umana, di socialità e di qualità della vita.

3. Il Consiglio comunale provvede alla loro nomina anche sulla base delle indicazioni fatte pervenire da parte delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sociale, assistenziale, culturale ed economico.

4. Il numero dei componenti le consulte, le modalità di convocazione ed il funzionamento delle stesse sono stabilite nel regolamento.

5. La mancata convocazione della consulta non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.

6. Il parere espresso dalle consulte ha carattere consultivo.

SEZIONE II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del Sindaco e competenze

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 20

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 21

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 22

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. In caso di impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvedono gli altri Assessori secondo l'ordine individuato con atto del Sindaco medesimo.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori indicati nel comma 2 del presente articolo non possono esercitare i poteri indicati nell'articolo successivo.

Art. 23

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con proprio atto, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e, nel rispetto delle competenze dell'apparato burocratico, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni loro assegnate.

2. Il Sindaco ha il potere di sostituire gli Assessori nel compimento di singoli atti, e può modificare temporaneamente o permanentemente l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Salvo l'esercizio del potere di sostituzione o di surroga per singoli atti, le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere redatte per iscritto.

4. Il Sindaco può delegare con atto scritto al segretario comunale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e servizi la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione amministrativa che la legge e lo statuto gli riserva, con esclusione delle ordinanze e degli altri atti di carattere generale.

Art. 24

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Non costituisce cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, di Assessore o di Consigliere comunale l'assunzione della carica di amministratore di consorzio cui partecipi il Comune. Costituisce causa di ineleggibilità ed incompatibilità l'assunzione della carica di amministratore di società controllata, come definita dall'articolo 2359 del codice civile, e di ente dipendente o comunque sottoposto al controllo o alla vigilanza del Comune.

Art. 25

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi all'interno dell'organo.

2. I soggetti chiamati a ricoprire la carica di Vicesindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco;

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi argomento, esamina le condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 26

Composizione e presidenza della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 6 (sei), compreso il Vicesindaco; entro tali limiti numerici, la determinazione in concreto dell'effettivo numero dei componenti la Giunta spetta al Sindaco.

2. Può essere nominato Assessore fino a n. 1 (un) cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere, e che non abbia partecipato alla competizione elettorale che ha espresso il Consiglio in carica. L'Assessore esterno resta in carica per tutto il periodo di funzionamento della Giunta ed ha pari diritti ed obblighi degli Assessori comunali. Interviene alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 27

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario comunale, del direttore generale e dei responsabili degli uffici e servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali deliberati dal Consiglio.

Art. 28

Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce gli oggetti da inserire all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.

Art. 29

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro venti giorni dalla data della cessazione; il Sindaco ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 30

Decadenza della Giunta comunale
Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco), depositata presso l'ufficio del segretario comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 48 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

CAPO III

STRUTTURA DI GESTIONE

Art. 31

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale può essere corrisposta una indennità di direzione.

Art. 32

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale gli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 33

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e servizi sono nominati dal Sindaco, sentito il Segretario generale.

2. Spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi del Comune mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

3. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi del Comune.

Art. 34

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Capo sezione o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di capi sezione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. Gli incarichi di Responsabili degli uffici e servizi sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o nel piano delle risorse e degli obiettivi, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. L'assegnazione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorsi.

Art. 35

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 36

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 37

I servizi pubblici

1. Il Comune, oltre i servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, gestisce i servizi pubblici locali, privilegiando l'associazione e la cooperazione con altri enti territoriali. Tra le forme previste dalla legge, opera la scelta sulla base di un provvedimento a carattere generale che stabilisce i criteri per la valutazione delle dimensioni e convenienza socio-economica per la gestione in economia o in concessione, a mezzo di aziende speciali o a mezzo di società per azioni.

2. Il Comune provvede all'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale a mezzo di istituzioni pubbliche o private e provvedendo in tutto o in parte al ristoro delle sole spese effettivamente dimostrate, senza alcun compenso ai gestori dovendosi trattare di organizzazioni senza fini di lucro.

3. Qualora sussistano le caratteristiche richieste, sono privilegiate le organizzazioni private di volontariato.

Art. 38

Nomina e revoca degli amministratori della istituzione e azienda speciale

1. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione è stabilito in 3 (tre).

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, e non devono aver partecipato alla consultazione elettorale che ha espresso il Consiglio comunale in carica.

3. Gli amministratori sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO IV

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO

Art. 39

Pianificazione

1. L'azione amministrativa si attua attraverso processi di pianificazione e controllo interno.

La pianificazione delle attività del Comune avviene attraverso la pianificazione strategica, la programmazione, la pianificazione di dettaglio con le modalità previste nel regolamento di contabilità.

Art. 40

Controllo interno

1. L'attività di controllo interno si concretizza nel controllo strategico, al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico, nel controllo manageriale con la valutazione del personale con funzioni dirigenziali, nel controllo di gestione, nelle funzioni proprie del collegio dei revisori dei conti.

Art. 41

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Controllo economico e finanziario viene esercitato dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre revisori eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due in modo che sia garantita l'elezione di un revisore designato dai gruppi consiliari di opposizione.

2. Il regolamento stabilisce altresì le cause di incompatibilità per la funzione di revisore.

3. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a speciali fatti di gestione.

4. I revisori sono revocati, nei casi previsti dalla legge, con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Nel regolamento di contabilità sono definiti i rapporti tra revisori dei conti, organi elettivi e organi burocratici, per la definizione della loro collaborazione alla funzione di indirizzo e di controllo e della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

6. Nella rilevazione contabile dei costi si prevede:

a) la raccolta sistematica dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, per consentire la valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi o interventi.

b) la determinazione e l'elaborazione di indici di produttività.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

CAPO I

Art. 42

Principi generali

1. Il Comune promuove nelle forme stabilite dal

presente Statuto e dal regolamento la partecipazione popolare e l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43

Albo delle forme associative

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto è istituito l'albo delle forme associative.

2. Nell'albo sono iscritte le associazioni e le altre libere forme associative che assicurano la rispondenza dei propri fini statutari a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini residenti, l'organizzazione su base democratica degli organi di amministrazione e dei processi decisionali.

Art. 44

Diritti delle associazioni

1. Il Comune promuove l'attività delle associazioni inserite nell'albo anche attraverso forme di contribuzione diretta e ne valorizza il ruolo di soggetti attivi della vita amministrativa locale.

2. A tale scopo, per la propria programmazione, il Comune con apposito regolamento prevede la consultazione, l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzo delle proprie strutture.

Art. 45

Consultazione

1. Il Consiglio comunale può disporre, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento, su questioni di interesse comune, consultazione popolari anche per categorie di cittadini o di associazioni anche diverse da quelle iscritte all'albo comunale.

2. L'esito della consultazione non è vincolante, ma di esso occorre dare debito conto nel provvedimento finale.

Art. 46

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune possono, da soli o in gruppo, rivolgere al Sindaco, nelle forme stabilite dal regolamento, istanze, petizioni o proposte dirette esclusivamente al miglioramento dell'interesse collettivo.

2. Il Sindaco le rimette, nella prima seduta successiva e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione, al Consiglio comunale o alla Giunta, secondo le rispettive competenze.

3. Il Consiglio comunale o la Giunta devono decidere tempestivamente e comunque non oltre 90 giorni dalla trasmissione.

Art. 47

Referendum

1. Il Comune indice, nel rispetto del presente Statuto e del regolamento, referendum consultivo su argomenti di interesse locale e abrogativo di deliberazioni del Consiglio comunale, quando vi sia la richiesta di almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati o di 1/7 (un settimo) degli elettori del Comune.

2. La richiesta deve contenere la sottoscrizione ed il quesito che si vuole sottoporre agli elettori, esposto in termini chiari e intelligibili.

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente, con esclusione di:

a) nomine, revoche, designazioni e in generale questioni riguardanti persone;

b) tasse, imposte o tributi in genere.

4. Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi la dichiarazione di ammissibilità. Qualora nel medesimo periodo siano state indette altre votazioni, il Sindaco provvede ad indire referendum in altra data entro i sei mesi successivi. Non può comunque essere indetto referendum:

a) prima di sei mesi dallo svolgimento dell'ultima consultazione referendaria sulla diversa materia;

b) prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente consultazione referendaria sulla stessa materia;

c) nei 150 giorni precedenti le consultazioni amministrative comunali.

5. Dopo l'indizione del referendum il Consiglio comunale sospende la propria attività deliberativa sulla materia, salvo che per gli atti resi obbligatori per legge.

Art. 48

Ammissibilità

1. L'ammissione del referendum in ordine alla materia, alla sottoscrizione e alla chiarezza ed intelligibilità del quesito, è decisa da una commissione composta dal segretario generale del Comune (presidente), da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Udine e da un funzionario designato dall'Assessore regionale alle Autonomie Locali.

2. Il comitato promotore sottopone al giudizio della commissione il quesito in ordine alle sole questioni

relative alla materia, alla chiarezza e alla intelligibilità prima di procedere alla raccolta delle firme. La commissione deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 49

Risultati

1. Il referendum non è valido se non vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il risultato del referendum non vincola l'ente, che dovrà tuttavia darne conto espressamente in un provvedimento motivato.

Art. 50

Il Difensore civico

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati e a scrutinio palese, a cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale, purchè residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro, e che non abbiano partecipato alla consultazione elettorale che ha espresso il Consiglio comunale in carica.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per comprovata inerzia, gravi violazioni di leggi o regolamenti con le stesse modalità stabilite per la nomina.

4. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, continuando alla scadenza a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del successore che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla elezione del Sindaco. E' eleggibile per non più di due mandati consecutivi. In fase di prima applicazione, l'elezione del difensore civico deve essere effettuata entro 45 giorni dall'esecutività della modifica statuaria.

5. Al Difensore civico compete un'indennità nella misura determinata dal regolamento; il Comune deve garantire altresì il rimborso delle spese ed i mezzi necessari all'espletamento della funzione.

Art. 51

Incompatibilità

1. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con:

a) la qualità di dipendente del Comune, della comunità montana o di altro ente locale situato nella medesima provincia, della provincia e della regione;

b) l'esercizio non occasionale di attività professionali a favore del Comune;

c) la qualità di membro di organi pubblici elettivi;

d) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendente o controllata dallo Stato o da altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

e) incarichi elettivi o professionali in partiti politici o associazioni sindacali.

Art. 52

Attribuzioni

1. Il Difensore civico svolge, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento, il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. Il Difensore civico ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o d'ufficio, gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.

3. Può essere sentito dal Consiglio comunale su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

CAPO III

INTERVENTO E ACCESSO ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 53

Avvio del procedimento e diritti dei soggetti interessati

1. L'avvio di procedimenti amministrativi da cui può derivare un vantaggio ovvero un pregiudizio deve essere comunicato ai destinatari del provvedimento finale nonchè a tutti coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi.

2. La comunicazione va altresì estesa agli altri soggetti, diversi dai diretti destinatari, facilmente individuati o individuabili, portatori di interessi pubblici o privati, o di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di intervenire nel procedimento, di prendere visione degli atti del procedimento, salvi quelli riservati per espressa indicazione di legge, di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Resta comunque salva, anche prima della predetta comunicazione, la facoltà da parte dei competenti soggetti di adottare provvedimenti cautelari.

5. Sono pure esclusi dall'obbligo i provvedimenti contingibili ed urgenti in materie di igiene e sanità, edilizia e polizia locale, nonchè i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione.

Art. 54

Responsabile del procedimento

1. I funzionari di livello apicale, responsabili delle unità organizzative di vertice dell'ente, provvedono ad assegnare a sè o agli altri funzionari addetti alla medesima unità l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente i singoli procedimenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento e delle direttive politico-amministrative.

2. Ove non sia espressamente stabilito dalla legge o desumibile dal regolamento e dal programma, l'assegnazione del procedimento al funzionario responsabile della singola unità organizzativa è fatta dal segretario comunale sulla base dei criteri e delle direttive di cui al comma precedente.

Art. 55

Obbligo di motivazione

1. Il responsabile o l'organo che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitarne la motivazione nelle premesse, anche mediante richiamo espresso ad un altro atto.

2. In ogni caso deve sempre darsi conto di memorie, audizioni o documenti presentati, oltrechè delle ragioni del loro eventuale accoglimento o rifiuto.

Art. 56

Diritto di accesso

1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità fissate dal regolamento.

2. Fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al precedente articolo 53, gli atti saranno esibiti solo dopo la loro emanazione e non durante l'attività istruttoria.

3. Il regolamento individua gli atti esclusi dall'accesso quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. Individua altresì quelli assoggettabili per la medesima ragione alla dichiarazione di temporanea riservatezza da parte del Sindaco.

4. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni, dei regolamenti, degli Statuti di aziende e istituzioni, e dei contratti.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57

Modificazione e revoca dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R. e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.

2. Ogni modifica dello Statuto deve avvenire con le forme stabilite dalla legge per la sua approvazione.

3. La proposta di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata, pena la sua inammissibilità, dalla proposta del nuovo Statuto.

Art. 58

Termine di adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere deliberati entro 24 mesi dal termine stabilito al primo comma del precedente articolo 57. Fino ad allora continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti e le altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Ove dovessero sorgere conflitti in ordine alla vigenza o compatibilità di una norma regolamentare si applica la disposizione di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

(Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 64 del 27 settembre 2000 e n. 78 del 13 dicembre 2000, Ravvisate legittime - con annullamento parziale - dal Comitato regionale di controllo nelle sedute del 22 dicembre 2000 e del 22 gennaio 2001 al prot. n. 33949/2000, registro di C.R.C. n. 7180 e prot. n. 37144/2000, registro di C.R.C. n. 291).

COMUNE DI MANZANO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativa al (P.I.P.) Piano Insediamenti Produttivi. Integrazione.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 65 del 30 novembre 2000 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 29 dicembre 2000, con la quale è stata adottata la Variante n. 4 al P.R.P.C. relativa al Piano Insediamenti Produttivi;

VISTA altresì la deliberazione consiliare n. 13 del 15 febbraio 2001 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 20 febbraio 2001, con la quale sono stati integrati gli elaborati allegati alla deliberazione consiliare n. 65 di data 30 novembre 2000 relativa all'adozione della Variante n. 4 al P.I.P. con:

1) Fascicolo n. 4 Piano Parcellare di Esproprio - Relazione Finanziaria

2) Fascicolo n. 1 Relazione inerente il Piano Urbanistico completo di:

1. Premessa

2. Contenuti della Variante

   2.1 Zonizzazione

   2.2 Norme di Attuazione

3. Verifica degli standards urbanistici

4. Elenco elaborati

   Allegato n. 1 Norme di Attuazione

   Allegato n. 2 Dichiarazione

   Allegato n. 3 Dichiarazione;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale:

RENDE NOTO

CHE la deliberazione consiliare n. 65/2000 di adozione della Variante n. 4 al P.R.P.C. relativa, al (P.I.P.) Piano Insediamenti Produttivi, divenuta esecutiva. con i relativi elaborati e la deliberazione consiliare n. 13/2001 di "Integrazione proprio atto n. 65 di data 30 novembre 2000 relativo all'adozione Variante n. 4 al P.I.P.", divenuta esecutiva, con i relativi elaborati sono depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 5 aprile 2001 e fino al giorno 21 maggio 2001 compreso affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla Variante n. 4 al P.R.P.C. del Piano Insediamenti Produttivi integrata con gli elaborati di cui alla deliberazione consiliare n. 13/2001.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/91.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in sette esemplari.

Manzano, lì 19 marzo 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA:
per. ed. Umberto Jogna Prat

Avviso di adozione della variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) vigente relativo all'ambito del Fiume Natisone e del Torrente Torre.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 15 febbraio 2001 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 14 marzo 2001, con la quale è stata adottata la Variante al P.R.P.C. vigente relativo all'ambito del Fiume Natisone e del Torrente Torre;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale:

RENDE NOTO

CHE la deliberazione consiliare n. 6/2001 di adozione della Variante al P.R.P.C. vigente relativo all'ambito del Fiume Natisone e del Torrente Torre, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 5 aprile 2001 e fino al giorno 21 maggio 2001 compreso affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla Variante n. 4 al P.R.P.C. vigente relativo all'ambito del Fiume Natisone e del Torrente Torre.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere pro-

dotti in sette esemplari.

Manzano, lì 19 marzo 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA:
Per. Ed. Umberto Jogna Prat

Avviso di adozione del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla zona a verde privato ed attrezzature ricreative di Via IV Novembre.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 15 febbraio 2001 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 14 marzo 2001, con la quale è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona a verde privato ed attrezzature ricreative di Via IV Novembre;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale:

RENDE NOTO

CHE la deliberazione consiliare n. 11/2001 di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 5 aprile 2001 e fino al giorno 21 maggio 2001 compreso affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/91.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in sette esemplari.

Manzano, lì 19 marzo 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA:
per. ed. Umberto Jogna Prat

Avviso di adozione del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla zona omogenea "O Mista" di Via San Giovanni - Area ILCAM.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 15 febbraio 2001 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 14 marzo 2001, con la quale è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea "O Mista" di Via San Giovanni - Area ILCAM;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale:

RENDE NOTO

CHE la deliberazione consiliare n. 12/2001 di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 5 aprile 2001 e fino al giorno 21 maggio 2001 compreso affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/91.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in sette esemplari.

Manzano, lì 19 marzo 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA:
per. ed. Umberto Jogna Prat

Avviso di adozione del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla zona omogenea «C» Via San Francesco d'Assisi denominato «Case».

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 15 febbraio 2001 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 14 marzo 2001, con la quale è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea "C" residenziale di espansione Via San Francesco d'Assisi denominato "Case";

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale:

RENDE NOTO

CHE la deliberazione consiliare n. 14/2001 di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 5 aprile 2001 e fino al giorno 21 maggio 2001 compreso affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/91.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in sette esemplari.

Manzano, lì 19 marzo 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA:
per. ed. Umberto Jogna Prat

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona artigianale di San Leonardo.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, sue integrazioni e modifiche, e della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 articolo 45;

RENDE NOTO

che con Delibera del Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2001 è stato adottato il Piano Regolatore Particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona artigianale di San Leonardo;

che il Piano particolareggiato, in tutti i suoi elementi, sarà depositato presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R..

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni da rivolgere al Sindaco per iscritto, su carta legale.

IL SINDACO:
p.i. Nevio Alzetta

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, in zona omogenea «D2» Industriale-Artigianale. Ditte: Gaia S.p.A., Artem S.n.c., ING Lease Italia S.p.A. e Maccan S.r.l. (P.R.P.C. ex ditta "S.IM.GHI." S.p.A.).

IL SINDACO

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29 novembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di Iniziativa Privata in zona omogenea "D2" Industriale-Artigianale, presentata dalle Ditte Gaia S.p.A., Artem S.n.c., ING Lease Italia S.p.A. e Maccan S.r.l. (P.R.P.C. ex ditta "S.IM.GHI." S.p.A.).

L'atto deliberativo unitamente agli elaborati tecnici, è depositato presso la Segreteria Comunale, per la durata di 30 (Trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C..

Nello stesso periodo i proprietari e possessori degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e opposizioni, redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio, oppure a mezzo del Servizio Postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

dalla Residenza comunale, il 19 marzo 2001

IL SINDACO:
Paolo Santin

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di San Pietro al Natisone è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi dello Stato e della Regione autonoma Friuli -Venezia Giulia, è lo strumento della autonomia del Comune di San Pietro al Natisone nel quale sono fissati i fini istituzionali e le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività comunali.

3. Il Comune di San Pietro al Natisone fa parte della provincia di Udine, nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia appartiene allo Stato Italiano e con esso vuole essere parte integrante della U.E. In tale contesto il Comune di San Pietro al Natisone si sente partecipe della Comunità di lavoro Alpe - Adria e favorisce i rapporti di buon vicinato con le regioni contermini di Carinzia e Slovenia.

4. Il Comune di San Pietro al Natisone favorisce, inoltre, ogni forma di cooperazione transfrontaliera e di collaborazione nell'ambito dei programmi e delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia im-

positiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, linguistici, culturali e delle tradizioni locali nello spirito di superamento di ogni nazionalismo.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi, nel rispetto delle caratteristiche culturali, linguistiche e religiose di tutti i cittadini, riconoscendo la matrice slovena dell'etnia, della cultura e della lingua della popolazione originaria.

2. In riferimento al particolare valore naturalistico e paesaggistico del proprio territorio, il Comune opera per la salvaguardia e la valorizzazione di tutte le risorse ambientali.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio favorendo ogni iniziativa concertata .

4. Tenuto conto delle difficoltà con cui tali finalità e compiti possono essere svolti da un Ente comunale di limitate dimensioni il Comune di San Pietro al Natisone si fa parte attiva affinché si realizzino forme di unione e di fusione tra i Comuni delle Valli del Natisone.

Art. 4

Sede

1. Il Comune di S. Pietro al Natisone ha la sede legale presso il municipio situato nell'abitato di S. Pietro al Natisone che ne rappresenta il capoluogo.

2. Sono frazioni del Comune di S. Pietro al Natisone i centri abitati di : Altovizza/ATOVCA/CEBAJ, Azzida/AZLA, Becis/BECJA, Biarzo/BJARC, Cedron/CEDRON, Clenia/KLENJE, Cocevaro/KOCEBAR, Correda/KOREDA, Costa/KUOSTA, Mezzana/MECANA, Oculis/NOKULA, Podar/PODAR, Ponteacco/PETJAG, Ponte S. Quirino/MUOST/PUINT, Puoie/PUOJE, San Pietro al Natisone/SPIETAR, Borgo San Quirino/SKURIN, Sorzento/SARZENTA, Sottovernassino/POD BARNAS, Tarpezzo/TARPEC, Tiglio/LIPA, Vernassino/GORENJ BARNAS, Vernasso/BARNAS.

3. Il Comune rispetta la toponomastica e la micro-toponomastica originaria quale patrimonio storico della comunità a prescindere dalla lingua in cui essa è espressa.

Art. 5

Segno distintivo

1. Il Comune di San Pietro al Natisone ha un proprio stemma così descritto: "d'azzurro alla croce dal calvario capovolta e posta in banda, circondata da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dei colori nazionali, esteriori da Comune".

2. Il Comune è dotato pure di un gonfalone che ne riporta lo stemma su drappo partito di bianco e azzurro, riccamente ornato di fregi d'argento con l'iscrizione centrata in argento: Comune di San Pietro al Natisone.

3. In occasione delle solennità, durante le quali per norma viene esposta la bandiera della Repubblica italiana, verrà esposta anche quella dell'Unione europea e del Comune di S. Pietro al Natisone.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai

sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice-Sindaco e, in mancanza, dal Consigliere anziano.

4. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 8

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, deposita presso la segreteria comunale il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Del deposito viene dato avviso ai Consiglieri comunali i quali potranno presentare emendamenti entro 7 giorni consecutivi dal deposito.

6. Entro i successivi 10 giorni consecutivi il Sindaco, sentita la giunta comunale, convocherà il Consiglio comunale per la discussione degli emendamenti e l'approvazione del programma di governo.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 9

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie: sono ordinarie le sedute nelle quali si discute del bilancio di previsione, del riequilibrio della gestione e del conto consuntivo, sono straordinarie tutte le altre;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono predisposte da parte del responsabile del servizio e dovranno essere a disposizione dei consiglieri a partire dal giorno successivo all'invio della convocazione;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, del seguente numero di Consiglieri assegnati:

- n. 7 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 5 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1 possono essere costituiti tanti gruppi quante sono le rappresentanze politiche in Consiglio comunale, indipendentemente dal numero delle liste presentate. Si considera capogruppo:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o i rappresentanti politici della lista di maggioranza che ne facciano richiesta nei termini di legge;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste o i rappresentanti politici della lista/e di minoranza che ne facciano richiesta nei termini di legge; ovvero i componenti partitici o politici delle liste e che ne facciano richiesta entro i termini di legge.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, il quale decide sulla stessa tenuto conto delle giustificazioni addotte dal consigliere; copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 10

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 11

Uso dello sloveno

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo della parlata originaria, nel corso dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni è ammesso l'uso del dialetto o della lingua sloveni ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; la verbalizzazione del Consiglio comunale avverrà esclusivamente in lingua italiana, e gli interventi effettuati in lingua o in dialetto sloveni sono necessariamente e contestualmente tradotti in lingua italiana.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, prima della loro adozione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per sette giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di consentire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

Art. 13

Commissioni consiliari

1.Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- permanenti, temporanee e speciali;

- straordinarie di studio;
- di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. Apposito regolamento ne disciplina l'istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 14

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro attribuiti.

CAPO II

GIUNTA E SINDACO

Art. 15

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 16

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 8, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 17

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. In caso di dimissioni si applica il disposto dell'articolo 23 della legge regionale 23/97.

Art. 18

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo. 267/2000.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 19

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza; in tal caso le eventuali deleghe avranno solo rilevanza interna e finalità consultiva.

Art. 20

Competenze del Sindaco quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori comunali.

2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, come previsto dall'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, fatta salva la competenza del consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio stesso espressamente riservata dalla legge. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 109 del decreto legislativo 267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

4. Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in consiglio e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro 30 giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

5. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

6. Il Sindaco, inoltre:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, in quest'ultimo caso verrà previamente autorizzato, di volta in volta, dalla Giunta comunale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;

c) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;

e) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni perché il Consiglio prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta;

f) convoca i comizi per i referendum;

g) adotta ordinanze ordinarie;

Art. 21

Competenze organizzative del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore;

e) conferisce funzioni al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e servizi, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti.

Art. 22

Competenze del Sindaco per i servizi statali

1. Il Sindaco:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.S.;

b) sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza previsti dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

c) sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la Giunta).

Art. 23

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere

parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Può essere nominato Assessore anche un singolo cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. L'Assessore non consigliere è nominato, in ragione di comprovate competenze culturali e/o tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lettera i) ed l), del decreto legislativo 267/2000.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 28

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano

di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione; promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune, ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente", si propone di tutelare i diritti dei contribuenti garantendo chiarezza e motivazione degli atti nonché idonea informazione circa le attività riguardanti il settore; a tal fine rinvia la specifica disciplina della materia ad apposito regolamento comunale.

Art. 31

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32

Valorizzazione delle forme associative e cooperative

1. L'amministrazione del Comune di San Pietro al Natisone, cosciente dell'alto valore sociale delle forme di associazione volontaria dei cittadini e della loro importante funzione per la partecipazione democratica alla gestione del bene pubblico, valorizza le autonome forme associative e cooperative presenti sul territorio ed in particolare i comitati di frazione.

2. Con delibera consiliare possono essere costituiti "Gruppi Tematici" formati da cittadini che desiderano dare un contributo coordinato all'attività amministrativa della giunta comunale in specifici settori di intervento tramite: analisi dei problemi, proposte ed iniziative da sottoporre agli organi deliberanti e agli uffici.

3. In considerazione della specificità etnico-culturale del proprio territorio, il Comune promuove la costituzione di una commissione consultiva che sia portavoce delle questioni socio-economiche e culturali, delle opinioni e delle proposte dei cittadini e delle associazioni che liberamente aderiscono alla comunità slovena.

4. I modi e le forme per la realizzazione delle finalità indicate ai commi precedenti saranno definite e disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 33

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 34

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze sono interrogazioni rivolte da singole persone al Sindaco, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione; le petizioni sono rivolte in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità; le proposte sono avanzate dagli elettori per l'adozione di atti amministrativi.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari, e devono essere presentate per iscritto ed in duplice copia al Sindaco.

4. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli uffici comunali competenti per materia che dovranno esaminarle ed esprimere un parere in tempo utile per consentire al Sindaco di formulare la risposta entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Entro 15 giorni successivi il Sindaco comunica agli interessati l'esito della richiesta che, se negativo, dovrà essere adeguatamente motivato e, se positivo, dovrà contenere l'indicazione dei futuri sviluppi procedimentali e dell'ufficio competente.

Art. 34 bis

Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 35

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) nomine e designazioni di cui all'articolo 42, lettera m) del decreto legislativo 267/2000;

d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

e) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) 500 elettori;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 36

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 37

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 38

Albo pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che possa leggersi facilmente l'oggetto degli atti, di cui chiunque può chiedere la consultazione presso l'ufficio competente.

Art. 39

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA

Art. 40

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplina le alienazioni patrimoniali.

Art. 41

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'articolo 152 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 42

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 41, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo 267/2000.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 43

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Il Comune di San Pietro al Natisone può partecipare con proprie quote a società di capitale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 44

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi di interesse pubblico, di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 46

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 47

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e regionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 48

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento

della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sarà assicurata la presenza di personale con conoscenza specifica del dialetto o lingua sloveni al fine di garantire l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

4. Nei pubblici concorsi, a parità di tutte le altre condizioni previste dalla legge, costituirà titolo di preferenza la conoscenza della lingua tutelata.

5. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 49

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro.

Art. 50

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 51

Direttore generale

1. Nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge il Sindaco può nominare un direttore generale che sovrintende alla gestione dell'ente e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli di efficienza ed efficacia.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco e dovrà prevedere l'interruzione anticipata quando per comprovati motivi questo non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

3. Qualora non sia stata effettuata la nomina del Direttore generale le sue funzioni potranno essere svolte dal Segretario comunale al quale, nel rispetto della normativa vigente, verrà riconosciuto un adeguato compenso.

Art. 52

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli

organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza;

c) cura l'attività di redazione dei verbali della giunta e del consiglio sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco;

d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco, sempreché questa non rientri in quelle di Direttore generale, nel quale caso si contempla quanto previsto al precedente articolo, comma 3.

Art. 53

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice Segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000;

j) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I Responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del comune, contratti a tempo determinato di alte speciali mansioni a funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per le qualifiche da ricoprire.

Art. 55

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio e/o ufficio di cui al precedente articolo, dovranno essere richiesti di norma almeno tre o sette giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della giunta o del consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e risultare all'interno dell'originale dell'atto deliberativo e/o determina.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Per provvedimenti particolarmente complessi i responsabili di servizio potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni, tale ulteriore proroga potrà essere richiesta anche dal Segretario comunale.

4. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

Art. 56

Collaborazione esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne per obiettivi determinati o con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

a) la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 57

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili dei servizi.

2. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 58

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 59

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 61

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

(Approvato con delibera consiliare n. 68 del 29 settembre 2000. Modificato con delibere consiliari: n. 102 dell'11 dicembre 2000, n. 4 del 9 gennaio 2001, n. 6 del 10 gennaio 2001, n. 17 del 30 gennaio 2001, ravvisate prive di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta n. 9 del 26 febbraio 2001).

COMUNE DI SGONICO
(Trieste)

Modifiche allo Statuto comunale in adeguamento alla legge 265/1999.

Art. 1 - *Definizione*

Alla fine del comma 2 viene aggiunto quanto segue:

Il Comune di Sgonico ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - *Finalità*

Il comma 4 viene sostituito dal seguente:

4. La sfera di governo del Comune si attua nel suo ambito territoriale.

Il comma 6 viene sostituito dal seguente:

6. Il Comune promuove e sostiene le iniziative e le attività nel settore sociale e culturale adeguate al mantenimento, alla salvaguardia ed alla valorizzazione della lingua slovena così da tutelare in modo appropriato ed efficace storia, tradizioni, etnia e cultura della comunità autoctona locale; nonché quelle volte ad affermare la cultura della pace e della convivenza su basi di reciproco rispetto e conoscenza tra tutte le componenti linguistiche presenti sul suo territorio.»

Art. 3 - *Programmazione e forme di cooperazione*

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per Legge alla Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa e nel pieno rispetto di cui all'articolo 2, comma 6.

Nel comma 3 viene tolta la seguente parola: «equiordinazione».

Art. 4 - *Territorio e toponomastica*

Nel comma 3 vanno tolte le parole «alla toponomastica ed».

Dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 4 come segue:

«4. Le indicazioni dei toponimi storicamente e tradizionalmente conosciuti vengono riportate nella forma orginale.».

Art. 8 - *Organi*

Dopo il comma 1 viene aggiunto il comma 2 come segue:

«2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano in proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.».

Art. 10 - *Competenze e attribuzioni*

Dopo il comma 4 viene aggiunto il comma 5 come segue:

«5. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nelle materie indicate all'articolo 32 della legge 142/1990 come modificate dalla legge 265/1999.».

Art. 12 - *Commissioni*

Dal comma 2 viene tolta l'ultima frase.

Art. 14 - *Diritti e doveri dei consiglieri*

Dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma 2:

«2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.».

I commi 2 e 3 diventano rispettivamente comma 3 e comma 4.

Art. 15 - *Gruppi consiliari*

Il comma 2 diventa del seguente tenore:

«2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.».

Art. 17 - *Elezione e prerogative*

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

«1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico con atto motivato, uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.».

Art. 19 - *Funzionamento della giunta*

Viene aggiunto il seguente comma 3:

«3. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica, compreso il Sindaco.».

Viene aggiunto il seguente comma 4:

«4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.».

Art. 21 - *Deliberazioni degli organi collegiali*

Il comma 5 diventa del seguente tenore:

«5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano, fra i presenti.».

Art. 22 - *Sindaco*

Dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 5:

«5. Il Sindaco entro quaranta giorni dall'insediamento, sentita la giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio comunale verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco mediante dibattito e votazione sulla relazione presentata dal Sindaco relativa allo stato d'attuazione del programma.».

CAPO II - UFFICI

Dopo l'articolo 34 viene aggiunto il seguente:

«Art. 34 bis

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai dipendenti di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrono i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.».

Dopo l'articolo 34 bis viene aggiunto il seguente:

«Art. 34 ter

Incarico delle funzioni di Direttore generale

In mancanza dei requisiti previsti dalle vigenti normative per la nomina di Direttore generale, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può affidare al Segretario comunale le relative funzioni.

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.».

Dopo l'articolo 34 ter viene aggiunto il seguente:

«Art. 34 quater

Gestione amministrativa

I responsabili sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi di-

pendono.

A tal fine ai responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti i responsabili in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del C.C.R., provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei responsabili gli atti costituendi manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.».

Art. 60 - *Diritto di informazione*

Prima del comma 1 viene aggiunto quanto segue:

«Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo i criteri di economicità, efficienza e trasparenza».

Alla fine del comma 5 viene aggiunto: «...... come richiamato dalla legge 265/99.».

(Modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 4/C dd. 12 aprile 2000, ravvisata legittima dal Comitato Centrale di Controllo di Udine nella seduta di data 26 giugno 2000 prot. n. 3198 Reg. n. 25665 con annullamento delle modifiche agli articoli 11, 13 e 18. Pubblicate all'albo pretorio dal 27 dicembre 2000 al 26 gennaio 2001 per trenta giorni consecutivi senza opposizioni).

OBČINA ZGONIK
(T R S T)

Spremembe občinskega statuta v skladu z zakonom 265/99

Čl. 1 - Definicija

Ob koncu 2. odstavka dodati naslednje:

Občina Zgonik ima normativno, organizacijsko in finančno avtonomijo.

Je nosilka lastnih funkcij in pristojnosti in izvaja od Države in Dežele dodeljene, poverjene ali pooblaščene funkcije na osnovi načela podpornosti.

Čl. 2 - Namen

Spremeniti 4. odstavek z naslednjim:

4. Vladna sfera Občine se udejanja v okviru njenega teritorialnega območja.

Spremeniti 6. odstavek z naslednjim:

6. Občina spodbuja in podpira tiste pobude in dejavnosti na družbenem in kulturnem področju, ki so primerne za ohranjanje, zaščito in vrednotenje slovenskega jezika, zato da bi ustrezno in učinkovito zaščitila zgodovino, tradicije, narodnost in kulturo krajevne avtohtone skupnosti ter tiste, ki si prizadevajo uveljavitev kulture miru in sožitja na osnovi vzajemnega spoštovanja in spoznavanja med vsemi jezikovnimi komponentami, ki so prisotne na njenem teritoriju.

Čl. 3 - Programiranje in oblike soudeležbe

Spremeniti 2. odstavek z naslednjim:

2. Občina izvaja vse tiste upravne funkcije in naloge v zvezi s skrbjo za interese in s spodbujanjem razvoja občinske skupnosti, ki niso izrecno poverjene na osnovi zakona Državi, Deželi ali Pokrajini.

Občina prispeva v oblikah, ki jih predvidevajo zakoni, k opredelitvi ciljev pokrajinskega, deželnega in državnega programiranja.

Občina udejanja oblike sodelovanja med ustanovami za izvajanje lastnih, poverjenih ali pooblaščenih pristojnosti na ustreznih teritorialnih območjih, v skladu z

načeli podpornosti in homogenosti funkcij, ekonomičnosti, dejavnosti in učinkovitosti upravljanja ter organizacijske ustreznosti, v polnem spoštovanju določil, navedenih v 6. odstavku čl. 2.

V 3. odstavku izbrisati naslednji izraz:

slične ureditve

Čl. 4 - Ozemlje in toponomastika

V 3. odstavku izbrisati besedo »toponomastičnih «.

Po 3. odstavku dodati naslednji 4. odstavek:

4. Navedbe zgodovinsko in tradicionalno znanih ledinskih imen bodo posredovane v originalni obliki.

Čl. 8 - Organi

Po 1. odstavku dodati naslednji 2. odstavek:

2. Pri izvajanju lastnih funkcij usmerjajo upravitelji lastno ravnanje h kriterijem pravičnosti in dobrega upravljanja.

Čl. 10 - Pristojnosti in dodelitve

Po 4. odstavku dodati naslednji 5. odstavek:

5. Občinski svet ima ekskluzivno pristojnost na področjih, ki jih navaja čl. 32 zakona 142/90, v skladu s spremembami, ki izhajajo iz Zakona 265/99.

Čl. 12 - Komisije

Črtati zadnji stavek iz 2. odstavka.

Čl. 14 - Pravice in dolžnosti svetovalcev

Po 1. odstavku vriniti naslednji 2. odstavek:

2. Svetovalci imajo pravico do pobude v zvezi z vsako zadevo v pristojnosti občinskega sveta.

Pri izvajanju lastnih pristojnosti ima vsak svetovalec pravico, da mu občinski uradi brez posebnih formalnosti izdajajo kopije listin in koristne novice ali informacije za izvajanje mandata.

2. in 3. odstavek se spremenijo v 3. oz. 4. odstavek.

Čl. 15 - Svetovalske skupine

Spremeniti 2. odstavek kot sledi:

2. Pravilnik predvideva zbor načelnikov z določenimi odgovarjajočimi pristojnostmi.

Čl. 17 - Volitve in predpogoji

Spremeniti 1. odstavek z naslednjim:

1. Župan imenuje podžupana in odbornike pred namestitvijo občinskega sveta. Izbiro opravi med občani v posesti pogojev združljivosti in izvoljivosti v občinski svet.

V teku upravnega mandata župan lahko, na osnovi utemeljenega ukrepa, prekliče imenovanje enega ali več odbornikov, tako da z istim ukrepom poskrbi za imenovanje namestnikov. Preklic mora sporočiti občinskemu svetu na prvem koristnem zasedanju skupaj z imeni novih odbornikov.

Čl. 19 - Delovanje odbora

Dodati naslednji 3. odstavek:

3. V izvajanju lastne dejavnosti se odbor prilagaja načelu kolegialnosti.

Župan vodi in koordinira dejavnost odbora, jamči za enotnost politične usmeritve odbornikov in za skupno odgovornost pri odločitvah.

Za veljavnost zasedanj je potrebna prisotnost večine zadolženih imenovanih èlanov, vključno z županom.

Dodati naslednji 4. odstavek:

4. Zasedanja odbora niso javna. Po uvidevnosti župana se zasedanj odbora lahko udeležijo občinski vodilni dejavniki in funkcionarji, občani ali oblasti, zato da bi odbor pridobival dodatne elemente za ocenjevanje tem v razpravi.

Čl. 21 - Sklepi kolektivnih organov

Spremeniti 5. odstavek z naslednjim:

5. Zapisnike zasedanj podpišejo predsednik, tajnik in starejši svetovalec med prisotnimi.

Čl. 22 - Župan

Po 4. odstavku dodati naslednji 5. odstavek:

5. Župan mora v roku štiridesetih dni po vmestitvi slišati mnenje odbora in predstaviti občinskemu svetu programske smernice v zvezi z dejavnostmi in načrti, ki jih je treba uresničiti v teku mandata.

Občinski svet vsakoletno preverja izvajanje programskih smernic, ki jih je predstavil župan, v okviru razprave in glasovanja o poročilu, ki ga župan predstavi v zvezi s stanjem izvajanja programa.

II. POGLAVJE - URADI

Po čl. 34 dodati naslednji čl. 34 bis

- Nalogi in upravne smernice

Institucionalni organi ustanove usklajujejo svojo dejavnost z načelom dodeljevanja nalog in upravnih odgovornosti načelnikom uradov in služb.

Določijo v listinah formalne ukrepe, tudi na osnovi predlogov samih funkcionarjev, smernice in splošna ali sektorska navodila za upravno dejavnost in upravljanje, pri tem pa nakazujejo prioritete posegov, kriterije in oblike izvajanja dodeljenih pooblastil.

Župan opredeljuje in poverja uslužbencem z ustrezno kvalifikacijo in sposobnostmi vodenje uradov in služb.

Poverjeni nalogi za vodenje uradov in služb trajajo za omejeno obdobje in ne morejo preseči trajanja volilnega mandata župana, ki jih je določil, medtem ko jih je mogoče predčasno preklicati v primerih, ki jih določajo

zakoni in pravilniki ustanove.

Preklicni ukrep se sprejema na osnovi razprave z za ukrep zainteresiranim funkcionarjem, na osnovi predpisov, ki jih določa pravilnik o ureditvi uradov in služb ter ob spoštovanju določil in kolektivnih delovnih sporazumov.

Občina se lahko združi z drugimi ustanovami za skupno izvajanje upravnih funkcij ali za izvajanje storitev, tako da na osnovi posebnega sporazuma ureja vzajemne odnose, način izvajanja zadružno upravljenih dejavnosti ter naloge zaposlenega osebja.

Listine, ki jih izdajajo načelniki uradov in služb niso podrejene prevzemanju, rezervam, spremembam ali preklicu župana.

Na vsak način ostaja v veljavi morebiten sprejem sankcijskih ukrepov v odnosu do funkcionarja, ki ne izpolnjuje obveznosti, tako kot ostaja v veljavi pravica župana, da prekliče nalog dodelitve vodilnih funkcij, v primeru, da nastopijo tehtni razlogi za to.

Ob potrditvi navedenega v zgornjem odstavku ureja pravilnik o ureditvi uradov in služb še druge predvidene nadaljnje mere za zasledovanje upravne učinkovitosti in sposobnosti, vključno s predvidevanjem rešitev v primeru napak, ki jih je mogoče pripisati načelnikom uradov in služb zaradi nesposobnosti, kršenja navodil in smernic, oz. zaradi drugačnih razlogov.

Čl. 34 bis dodati naslednji čl. 34 ter - imenovanja in nalog opravljanja dolžnosti Generalnega direktorja

V odsotnosti na osnovi obstoječih zakonskih določil predvidenih pogojev za imenovanje generalnega direktorja lahko župan, po posvetovanju z občinskim odborom, dodeli odgovarjajoèe funkcije občinskemu tajniku.

V tem primeru je tajnik deležen dodatnega plačila, ki je premosorazmeren s težavnostjo dolžnosti.

Po čl. 34 dodati naslednji čl. 34 quater - upravno vodenje

Načelniki so v skladu z ureditvijo občine poklicani za vodenje uradov in služb in so odgovorni za izvajanje programov, ki so jih odobrili institucionalni organi in za formalno in bistveno veljavnost in pravilnost v dejavnosti struktur, ki so od njih odvisne.

V ta namen so načelnikom priznane oblasti na področju organizacije, uprave in vodenja osebja, zaupanih finančnih virov in sredstev, kar izvajajo v mejah ter v skladu s kriteriji, ki jih opredeljujejo smernice.

Na področju služb, ki jih vodijo, morajo načelniki izvajati predvsem naslednje:

a) osvajati listine in dokumente na področju upravljanja osebja na osnovi določil KDP, poskrbeti za izvajanje postopkov za selekcijo osebja in za odgovarjajoče sprejeme v službo, ki so predvideni v programskih dokumentih, oz., ki jih dovoljuje odbor, sklepati individualne delovne pogodbe, skrbeti za dodelitev pogodbenih dodatnih plačilnih oblik;

b) izvajati postopek za oddajanje v zakup in za dobavo dobrin in storitev, ki so predvidene v svetovalskih temeljnih listinah, oz., ki sodijo v redno upravljanje služb in sprejemati pri tem vse potrebne listine, vključno s pogajalsko dejavnostjo in posledičnim sklepanjem pogodb;

c) skrbeti za ustrezen in korekten potek postopkov, za katere je pristojen njihov urad in določati uslužbence, ki so odgovorni za spremni postopek in za morebiten sprejem končnega ukrepa;

d) izražati, če je to predvideno, mnenja v zvezi s tehnično in računovodstveno ustreznostjo v osnutkih sklepov;

e) osvajati listine za finančno upravljanje, za pridobivanje dohodkov, ki sodijo v pristojnosti urada, za stroske in izplačila, v mejah in ob upostevanju določil v pravilnikih, v izvršnem upravnem načrtu ter drugih odobrenih programskih listinah;

f) izvajati katerokoli drugo vrsto dodelitev dolžnosti, ki jo predvidevajo zakoni, statut, oz. ki jo dodeljuje neposredno župan.

Načelniki so pristojni za listine, ki izražajo neko oceno ali znanje, ki vsebujejo pregled in preverjanje, ocenjevanje, odrejanje in sporočanje, tehnična preverjanja, izdajanje potrdil, overovljanje, zapisnike in svarila.

Ob upoštevanju nalog, ki jih zakon in statut izrecno namenjata županu, odboru in občinskemu svetu, načelniki pri izvajanje svojih pristojnosti osvajajo tudi ukrepe z zunanjo veljavo, ki lahko vsebujejo preverjanja in ocene diskrecijske narave. To izvajajo na osnovi določil pravilnikov in v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v usmeritvenih listinah.

Čl. 60 - Pravica informiranja

Pred 1. odstavkom dodati naslednje:

Občina izvaja svojo dejavnost ob upoštevanju kriterijev ekonomičnosti, učinkovitosti in prozornosti.

Ob koncu 5. odstavka dodati ... tako kot določeno v zakonu 265/99.

(Odobrene s sklepom občinskega sveta št. 4/C z dne 12.04.2000, ki ga je Nadzorni odbor iz Vidma odobril dne 26.06.2000 prot. št. 3198 reg. št. 25665 z razveljavitvijo sprememb členov 11,13 in 18).

(Objavljene na oglasni deski od 27.12.2000 do 26.01.2001 za trideset zaporednih dni brez ugovorov.)

(Prevod je posredovala Občina Zgonik)

COMUNE DI TARVISIO
(Udine)

Modifica allo Statuto Comunale.

Si comunica, di seguito, la modifica intervenuta allo Statuto comunale, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2001, visto di legittimità del CO.RE.CO. Reg. n. 838, Prot. n. 21555 del 05 marzo 2001:

- il comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto comunale viene sostituito dal seguente:

"La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori, di cui uno Vicesindaco."

Tarvisio, 13 marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO:
dott.ssa Donatella Facchini

CONSORZIO INTERCOMUNALE
POLIFUNZIONALE DI SERVIZI
BRUGNERA (Pordenone)

Comunicazione delle nuove tariffe per l'erogazione dell'acqua potabile dal 1º gennaio 2001.

Il Consorzio Intercomunale Polifunzionale di Servizi, gestore del Servizio Acquedottistico nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone:

Vista la deliberazione del C.I.P.E. n. 62 del 22 giugno 2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 3500/C dell'8 novembre 2000;

Visto il Modulario 1 relativo alla richiesta di revisione tariffaria per l'anno 2001, inviato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone in data 5 marzo 2001;

Vista la deliberazione della Assemblea Consorziale n. 3 del 7 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state aggiornate le tariffe idriche a decorrere dal 1° gennaio 2001;

COMUNICA

Di applicare, con decorrenza 1 gennaio 2001 le sottoelencate tariffe per il servizio di erogazione dell'acqua potabile attraverso l'acquedotto di Brugnera e Prata di Pordenone:

a) Usi domestici:

1. tariffa agevolata fino a 18 mc. trimestrali	L.	430
2. tariffa base da 18 a 30 mc. trimestrali (minimo impegnato)	L.	650
3. tariffa di 1^ eccedenza da 30 a 45 mc. trimestrali	L.	765
4. tariffa di 2^ eccedenza da 45 a 60 mc. trimestrali	L.	880
5. tariffa di 3^ eccedenza oltre i 60 mc. trimestrali	L.	1.100

b) Usi diversi:

1. tariffa base fino a 30 mc. trimestrali (minimo impegnato)	L.	665
2. tariffa di 1^ eccedenza da 30 a 45 mc. trimestrali	L.	765
3. tariffa di 2^ eccedenza da 45 a 60 mc. trimestrali	L.	880
4. tariffa di 3^ eccedenza oltre i 60 mc. trimestrali	L.	1.200

c) Uso allevamento animali:

consumo libero	L.	325

d) bocche antincendio L. 180.000 annue.

Brugnera, 7 marzo 2001

IL PRESIDENTE:
geom. Celeste Bortolin

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 2 marzo 2001, n. 100. (Estratto). Rinnovo dell'autorizzazione all'attività di centro di raccolta per veicoli a motore. Ditta Autocarrozzeria Apollo di Gianni Mudu e Marcello Glavina s.n.c.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Autocarrozzeria Apollo di Gianni Mudu e Marcello Glavina s.n.c. è autorizzata a proseguire l'attività di centro di raccolta per veicoli a motore presso l'impianto sito in via Maovaz, 2 - p.c. 2437/1 C.C. S.M.M. Inferiore nel Comune di Trieste, di cui all'autorizzazione dec. pres. 18/993-90 dd. 29 giugno 1990, come successivamente integrata e modificata.

La presente autorizzazione ha durata fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Trieste, 2 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 2 marzo 2001, n. 106. (Estratto). Rinnovo dell'autorizzazione all'attività di centro di raccolta per veicoli a motore. Ditta Nuova Carrozzeria Rio di Marino Rodella & C. S.a.s.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Nuova Carrozzeria Rio di Marino Rodela & C. S.a.s. è autorizzata a proseguire l'attività di centro di raccolta per veicoli a motore presso l'impianto sito in S.S. 58 km. 7,5 - p.c. 3558 C.C. Villa Opicina nel Comune di Trieste, di cui all'autorizzazione dec. pres. 18/1000-90 dd. 29 giugno 1990, come successivamente integrata e modificata.

La presente autorizzazione ha durata fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Trieste, 2 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 2 marzo 2001, n. 108. (Estratto). Rinnovo dell'autorizzazione all'attività di centro di raccolta per veicoli a motore. Ditta Serra Italo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Serra Italo è autorizzata a proseguire l'attività di centro di raccolta per veicoli a motore presso l'impianto sito in via Gravisi, 16 - p.c. 2603/1 C.C. S.M.M. Inferiore nel Comune di Trieste, di cui all'autorizzazione dec. pres. 18/998-90 dd. 29 giugno 1990, come successivamente integrata e modificata.

La presente autorizzazione ha durata fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Trieste, 2 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 2 marzo 2001, n. 110. (Estratto). Autorizzazione all'attività di centro di raccolta per veicoli a motore. Ditta Calcina. Iniziative Ambientali S.r.l.. Rinnovo e voltura da Calcina Lino & C. s.n.c.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

L'autorizzazione dec. pres. 18/999-90 dd. 29 giugno 1990, come successivamente integrata e modificata, per l'attività di centro di raccolta per veicoli a motore presso l'impianto sito in via Errera, 9 - p.c. 4282/1 C.C. S.M.M. Inferiore nel Comune di Trieste, è rinnovata e volturata a favore della ditta Calcina Iniziative Ambientali S.r.l..

La presente autorizzazione ha durata fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Trieste, 2 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 2 marzo 2001, n. 111. (Estratto). Rinnovo dell'autorizzazione all'attività di smaltimento rifiuti. Ditta Calcestruzzi Trieste S.r.l..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

37. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Calcestruzzi Trieste S.r.l. è autorizzata a proseguire l'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto sito in str. per Basovizza, 106 - pp.cc. 828/1, 830, 831/1 C.C. Longera nel Comune di Trieste, di cui all'autorizzazione dec. C.P. 6271/18/96 dd. 21 febbraio 1996.

La presente autorizzazione ha durata fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Trieste, 2 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 2 marzo 2001, n. 112. (Estratto). Rinnovo dell'autorizzazione all'attività di smaltimento rifiuti. Ditta Calcina Iniziative Ambientali S.r.l..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Calcina Iniziative Ambientali S.r.l. è autorizzata a proseguire l'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto sito in via Errera, 9 - p.c. 4282/1 C.C. S.M.M. Inferiore nel Comune di Trieste, di cui all'autorizzazione dec. C.S. 2756/18-93 dd. 24 marzo 1993, come successivamente integrata e modificata.

La presente autorizzazione ha durata fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Trieste, 2 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 2 marzo 2001, n. 113. (Estratto). Rinnovo dell'autorizzazione all'attività di smaltimento rifiuti. Ditta Petrolcarbo S.r.l..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Petrolcarbo S.r.l. è autorizzata a proseguire l'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto sito in via Giarizzole, 45 nel Comune di Trieste, di cui all'autorizzazione dec. pres. 18/946-92 dd. 13 maggio 1992, come successivamente integrata e modificata.

La presente autorizzazione ha durata fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Trieste, 2 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale, 8 marzo 2001, n. 122. (Estratto). Impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili a servizio della Provincia di Trieste. Voltura delle autorizzazioni.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. Le autorizzazioni di cui ai provvedimenti:

(omissis)

Sono volturate in capo alla ACEGAS S.p.A. con sede a Trieste in via Maestri del lavoro 8 capitale sociale 345.134.700.000 cod. fiscale e p.i.v.a. 00930530324.

2. L'efficacia del presente provvedimento è fissata a partire dal termine iniziale di stipula del contratto di compravendita dell'impianto, che dovrà essere comunicato anche allo scrivente ufficio immediatamente.

(omissis)

5. L'ACEGAS assumerà, dalla data della stipula del contratto di acquisto dell'impianto la responsabilità solidale con il Comune di Trieste per tutte le obbligazioni connesse al presente provvedimento e derivanti dalla costruzione e gestione dell'impianto stesso, sorte anteriormente alla citata data;

(omissis)

Trieste, 8 marzo 2001

IL DIRIGENTE:
Cella

Determina dirigenziale 9 marzo 2001, n. 127 (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di Via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti urbani e speciali assimilati per 2500 Ton complessive da svolgersi presso l'impianto nel periodo di fermata ordinaria parziale, dal 10 marzo 2001 al 7 aprile 2001.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'inceneritore di Via Errera Trieste nei giorni dal 10 marzo 2001 al 7 aprile 2001, come conseguenza al periodo di arresto temporaneo parziale per lavori di manutenzione programmata a carico dell'impianto.

2 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti.

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/97, all. B) autorizzate dal presente atto sotto:

"D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12";

"D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12".

(omissis)

4 - Prescrizioni di carattere generale

Per quanto non in difformità col presente atto, rimangono immutate le condizioni operative e le prescrizioni previste dalle precedenti autorizzazioni.

(omissis)

Trieste, 9 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 14 marzo 2001, n. 143 (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di Via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Si concede al Comune di Trieste una proroga fino al giorno 22 aprile 2001 dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili sito in via Errera a Trieste, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I^ dd. 25 maggio 2000.

Il metodo di trattamento dei rifiuti, i tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare, le condizioni di gestione dell'impianto e le prescrizioni sono le medesime descritte dalla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I^ dd. 25 maggio 2000.

(omissis)

Trieste, 14 marzo 2001

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

SOCIETA' VENETA ACQUEDOTTI S.r.l.
SACILE (Pordenone)

Tariffe acqua Comune di Porcia (Pordenone).

La Società Veneta Acquedotti S.r.l. concessionaria del Servizio Acquedottistico nel Comune di Porcia (PN):

- vista la delibera CIPE n° 62/00 del 22 giugno 2000 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici per l'anno 2000;

COMUNICA

di applicare con decorrenza 1 gennaio 2001 le sottoelencate tariffe per il servizio di erogazione dell'acqua potabile attraverso il civico acquedotto di Porcia:

a) Utenze domestiche e comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro:
1) tariffa agevolata fino a 7,5 mc al mese L. 308

2) tariffa base unificata da 7,5 a 10 mc/mese L. 509

3) tariffa di 1ª eccedenza da 10 a 15 mc/mese L. 798

4) tariffa di 2ª eccedenza da 15 a 20 mc/mese L. 1.092

5) tariffa di 3ª eccedenza oltre i 20 mc/mese L. 1.595

b) Utenze normali (non rientranti nelle precedenti):
1) tariffa base unificata (fino al consumo minimo contrattuale) L. 509

2) 1ª eccedenza da 1 a 1,5 volte il consumo minimo contrattuale L. 798

3) 2ª eccedenza da 1,5 a 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 1.092
4) 3ª eccedenza, oltre 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 1.595

c) Utenze uso zootecnico
1) tariffa base unificata (fino al consumo minimo contrattuale) L. 253

2) 1ª eccedenza da 1 a 1,5 volte il consumo minimo contrattuale L. 399

3) 2ª eccedenza da 1,5 a 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 547

4) 3ª eccedenza, oltre 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 798

Le tariffe verranno applicate con l'osservanza delle norme stabilite nella delibera CIPE n° 62/00 del 22 giugno 2000 punto 4.3 con decorrenza 1 gennaio 2001.

Il presente annuncio sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Pordenone, 19 marzo 2001

L'AMMINISTRATORE UNICO:
(firma illeggibile)

Tariffe acqua Comune di Roveredo in Piano (Pordenone).

La Società Veneta Acquedotti S.r.l. concessionaria del Servizio Acquedottistico nel Comune di Roveredo in Piano (PN):

- vista la delibera CIPE n° 62/00 del 22 giugno 2000 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici per l'anno 2000;

COMUNICA

di applicare con decorrenza 1 gennaio 2001 le sottoelencate tariffe per il servizio di erogazione dell'acqua potabile attraverso il civico acquedotto di Roveredo in Piano:

a) Utenze domestiche e comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro:

1) tariffa agevolata fino a 4,5 mc al mese L. 343

2) tariffa base unificata da 4,5 a 9 mc/mese L. 393

3) tariffa di 1ª eccedenza da 9 a 13,5 mc/mese L. 491

4) tariffa di 2ª eccedenza da 13,5 a 18 mc/mese L. 590

5) tariffa di 3ª eccedenza oltre i 18 mc/mese L. 705

b) Utenze normali (non rientranti nelle precedenti):

1) tariffa base unificata (fino al consumo minimo contrattuale) L. 393

2) 1ª eccedenza da 1 a 1,5 volte il consumo minimo contrattuale L. 491

3) 2ª eccedenza da 1,5 a 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 590

4) 3ª eccedenza, oltre 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 705

c) Utenze uso zootecnico

1) tariffa base unificata (fino al consumo minimo contrattuale) L. 197

2) 1ª eccedenza da 1 a 1,5 volte il consumo minimo contrattuale L. 245

3) 2ª eccedenza da 1,5 a 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 294

4) 3ª eccedenza, oltre 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 352

Le tariffe verranno applicate con l'osservanza delle norme stabilite nella delibera CIPE n° 62/00 del 22 giugno 2000 punto 4.3 con decorrenza 1 gennaio 2001.

Il presente annuncio sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Pordenone, 19 marzo 2001

L'AMMINISTRATORE UNICO:
(firma illeggibile)

Tariffe acqua Comune di Sacile (Pordenone).

La Società Veneta Acquedotti S.r.l. concessionaria del Servizio Acquedottistico nel Comune di Sacile (PN):

- vista la delibera CIPE n° 62/00 del 22 giugno 2000 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici per l'anno 2000;

COMUNICA

di applicare con decorrenza 01 gennaio 2001 le sottoelencate tariffe per il servizio di erogazione dell'acqua potabile attraverso il civico acquedotto di Sacile:

a) Utenze domestiche e comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro:

1) tariffa agevolata fino a 7,5 mc al mese L. 341

2) tariffa base unificata da 7,5 a 10 mc/mese L. 590

3) tariffa di 1ª eccedenza da 10 a 15 mc/mese L. 897

4) tariffa di 2ª eccedenza da 15 a 20 mc/mese L. 1.211

5) tariffa di 3ª eccedenza oltre i 20 mc/mese L. 1.708

b) Utenze normali (non rientranti nelle precedenti):

1) tariffa base unificata (fino al consumo minimo contrattuale) L. 590

2) 1ª eccedenza da 1 a 1,5 volte il consumo minimo contrattuale L. 897

3) 2ª eccedenza da 1,5 a 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 1.211

4) 3ª eccedenza, oltre 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 1.708

c) Utenze uso zootecnico

1) tariffa base unificata (fino al consumo minimo contrattuale) L. 294

2) 1ª eccedenza da 1 a 1,5 volte il consumo minimo contrattuale L. 448

3) 2ª eccedenza da 1,5 a 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 605

4) 3ª eccedenza, oltre 2 volte il consumo minimo contrattuale L. 853

Le tariffe verranno applicate con l'osservanza delle norme stabilite nella delibera CIPE n° 62/00 del 22

giugno 2000 punto 4.3 con decorrenza 01 gennaio 2001.

Il presente annuncio sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Pordenone, 19 marzo 2001

L'AMMINISTRATORE UNICO:
(firma illeggibile)

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di infermiere (operatore professionale sanitario) categoria C.

Si rende nota ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di infermiere (operatore professionale sanitario) categoria C, dei quali 1/3 riservato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 458 dd. 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Trieste, approvata con delibera n. 150 dd. 27 febbraio 2001:

Graduatoria generale:

COGNOME E NOME	TOTALE
1. DE BASEGGIO Francesca	45,000
2. CESAR Monica	44,350
3. DELMESTRE Laura	43,075
4. SOMMA Arianna	40,045
5. DE SALVIO Marta	39,535
6. MALFA Gaetana	34,.545
7. DAL TOE' Barbara	31,500
8. BROGNO Daisy	29,000

Inoltre, si precisa che non è stata formulata un'altra graduatoria, relativa ai candidati aventi diritto alla riserva del posto quale personale di ruolo dell'Azienda Ospedaliera, in quanto assenti.

Trieste, 7 marzo 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di Dirigente Psicologo (ex 1° Livello) disciplina di Psicologia. Riapertura dei termini.

In attuazione alla deliberazione n. 134 del 13 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di Dirigente Psicologo (ex 1° livello) disciplina di Psicologia.

Sono ammessi a partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:

1. Diploma di laurea in Psicologia
2. Iscrizione all'albo dell'ordine professionale, attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso;
3. Specializzazione nella disciplina di Psicologia o in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 29 dicembre 2000 n. 401, sono ammessi a partecipare al presente concorso, fermo restando il possesso dei primi due requisiti, anche coloro che risultano in possesso del titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria.

Le domande di partecipazione al concorso precedentemente bandito, rimangono valide purchè presentate entro i termini di scadenza previsti dal precedente bando, fatta salva la facoltà di integrazione delle stesse, entro il nuovo termine.

Per i requisiti generali di ammissione, le prove d'esame, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 27 giugno 2000 (errata corrige BUR n. 27 del 5 luglio 2000).

Si specifica che il concorso in oggetto potrà essere revocato o modificato nel numero dei posti, in ottemperanza alla autorizzazione da parte della Giunta regionale relativamente alle assunzioni da effettuare nel primo semestre dell'anno corrente.

Al presente avviso si applicano le disposizioni di cui

al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa.

INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi (tel. 0432/989420-1-2) tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

Gemona del Friuli, 20 marzo 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo BASAGLIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a n. 3 posti del ruolo tecnico, operatore tecnico addetto all'assistenza.

In attuazione della deliberazione 7 marzo 2001 n. 181, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella dotazione organica:

- ruolo tecnico

- profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza posti n. 3

- categoria B (fascia base)

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 un posto è riservato ai disabili.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le disposizioni per l'espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a selezione;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- titolo specifico di operatore tecnico addetto all'assistenza (previsto dal DM n. 295/1991).

Prove di esame:

- a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;

- b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

Francese

Inglese

Tedesco

NORMATIVA GENERALE DELLE SELEZIONI

1 - *Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell'articolo 39 – comma 15 – del decreto legislativo 196/1995.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori della selezione, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori delle selezioni è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - *Requisiti Generali di ammissione*

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

- b) idoneità fisica all'impiego.

- 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

- 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - *Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- d) le eventuali condanne penali riportate;

- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la selezione;

- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

- h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda;

- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

- m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

- n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;

- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - *Documentazione da allegare alla domanda*

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di L. 20.000, in nessun caso rimborsabile, (rif punto 5);

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/197 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del bando od in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare quanto previsto dall'articolo 45 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494:

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;

- 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 40 punti per la prova pratica;

- 30 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: punti 20.

- a) servizio prestato presso le Unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:

- nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;

- nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.

I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.

I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%.

- b) altri servizi: punti 0,60 per anno;

titoli vari: punti 10.

Il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'articolo 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazione di particolare rilevanza sociale.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma

dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

5 - *Modalità di versamento della tassa di concorso*

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Servizio di tesoreria - Via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" presso Rolo Banca 1473 -sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli " - Via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Colugna n. 50 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - *Esclusione dalla selezione*

L'esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal competente organo dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - *Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove sarà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del

voto riportato nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - *Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore.*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 91 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - *Adempimenti dei vincitori*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della sanità 1 settembre 1995 e successiva integrazione, la stipula del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norma in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

12 - *Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

13 - *Decadenza dalla nomina*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - *Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - *Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.0. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - *Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30.- di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni - 1° piano (tel. 0432/553029/30) - Via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 "Medio Friuli"
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... alla pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a n. 3 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza – cat. B (di cui uno riservato ai disabili ai sensi della L. 68/1999), bandito il........................... con avviso n.........................../M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat.. a .... il ....;
- di risiedere in ...., via .... n............;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo..);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....
- di essere in possesso dei seguenti titolo di studio (licenza o diploma : .... conseguito il .... presso (Scuola o Istituto) ....(b);
- di essere altresì in possesso del seguente requisito specifico di ammissione al concorso:

- diploma di operatore tecnico addetto all'assistenza conseguito il ....…………….. presso ………...….......................(b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ....…......................….........(c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni ……….......………...…...;
- (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti (d) - allegare documentazione probatoria: ………….................…….....;
- di essere dispost… ad assumere servizio presso qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda sanitaria;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 1 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa.
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
- sig. ....……….

Via...n..……….......

telefono n. ....……….....

c.a.p. n.................... città………............…......

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente:____________________________ (e)

DICHIARA INOLTRE

*Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre1998 n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,...........................

(firma autografa e non autenticata) ....

*NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso

NOTE

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detto diritto;
- e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

COMUNE DI CORDENOS

(Pordenone)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore direttivo, 7^ q.f. - Settore Urbanistica.

E' indetto pubblico concorso per la copertura del posto suddetto a tempo indeterminato.

Titolo di studio richiesto: Laurea in architettura o equipollente o diploma di geometra con almeno 3 anni di anzianità di 6^ q.f. ed abilitazione professionale.

Termine per la presentazione delle domande: 27 aprile 2001.

Calendario prove: 1^ prova scritta 7 maggio 2001 ore 09:00; 2^ prova scritta 8 maggio 2001 ore 09:00 entrambe c/o Centro Culturale "A. Moro" - Sala Consiliare "De Benedet" di Via Traversagna; prova orale 16 maggio 2001 ore 09:00 c/o sede Municipale Piazza della Vittoria 1.

Informazioni e copia bando c/o Segreteria Generale tel. 0434/586926 - fax 0434/799259.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE:
dott. Blarasin

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

(Udine)

Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Vigile Urbano, 5^ q.f. - Servizio Vigilanza.

E' indetto il seguente concorso pubblico per titoli ed esami: copertura di n. 2 posti di Vigile Urbano, 5^ q.f.- Servizio vigilanza a tempo indeterminato

Titoli richiesti: diploma di scuola media superiore e patente di guida di categoria "B".

La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al Comune di San Daniele del Friuli, Via Garibaldi n. 23, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Diario delle prove scritte, che si terranno a San Daniele del Friuli presso la Scuola Media:

1^ prova scritta: 17 maggio 2001 ore 14.30;

2^ prova scritta: 19 maggio 2001 ore 14.30.

Prova orale (presso la Sede Municipale): con inizio dal 25 maggio 2001 ore 9.00.

Per informazioni sul concorso e per il ritiro di copia integrale del bando telefonare allo 0432/946516.

S. Daniele del Friuli, 23 marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE:
dott.ssa Alessandra Cimolino

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Tecnico, 6^ q.f., - Area tecnica e tecnica manutentiva.

E' indetto il seguente concorso pubblico per titoli ed esami: copertura di n. 2 posti Istruttore Tecnico, 6^ q.f.- Area tecnica e tecnico manutentiva a tempo indeterminato.

Titoli richiesti: diploma di geometra o di perito edile.

La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. o consegnate a mano al Comune di San Daniele del Friuli, Via Garibaldi n. 23, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Diario delle prove scritte, che si terranno a San Daniele del Friuli presso la Scuola Media:

1^ prova scritta: 19 maggio 2001 ore 9,00;

2^ prova scritta: 26 maggio 2001 ore 14,30.

Prova orale (presso la Sede Municipale): con inizio dal 31 maggio 2001 ore 9,00.

Per informazioni sul concorso e per il ritiro di copia integrale del bando telefonare allo 0432/946516.

S. Daniele del Friuli, 23 marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
dott.ssa Alessandra Cimolino

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo, 7^ q.f. Area tecnica e tecnica manutentiva - Servizio Pianificazione Territoriale.

E' indetto il seguente concorso pubblico per titoli ed esami: copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, 7^ q.f.- Area tecnica e tenico manutentiva - Servizio Pianificazione Territoriale.

Titoli richiesti: laurea in ingegneria, architettura o equipollente, ovvero diploma di geometra o perito edile con i requisiti di cui all'articolo 5 D.P.R. 268/1987.

La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. o consegnate a mano al Comune di San Daniele del Friuli, Via Garibal-

di n. 23, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Diario delle prove scritte, che si terranno a San Daniele del Friuli presso la Scuola Media:

1^ prova scritta: 24 maggio 2001 ore 14.30;

2^ prova scritta: 26 maggio 2001 ore 9.00.

Prova orale (presso la Sede Municipale): con inizio dal 1 giugno 2001 ore 9,00.

Per informazioni sul concorso e per il ritiro di copia integrale del bando telefonare allo 0432/946516.

S. Daniele del Friuli, 23 marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
dott.ssa Alessandra Cimolino

PROVINCIA DI PORDENONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Tecnico Analista, VII q.f.

E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Tecnico Analista settima qualifica funzionale.

Requisiti richiesti: possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Informazione o Informatica o Matematica o Fisica o Ingegneria. Per la partecipazione non è richiesta la presentazione della domanda nè di alcuna documentazione. I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prova di preselezione presentandosi personalmente, muniti di valido documento di identità, il giorno giovedì 17 maggio 2001, tra le ore 13.30 e le ore 14.30, presso la sede dell'Istituto Tecnico per Geometri "S. Pertini" - via Interna n. 2, Pordenone. La prova avrà luogo alle ore 15.00 dello stesso giorno. Per informazioni sul presente concorso e per il ritiro di copia integrale del bando tel. 0434 231303-231358. Copia del bando è altresì reperibile presso tutte le Province italiane e su Internet al sito della Provincia www.provincia.pordenone.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:
A. Angilella